



**STRUMENTI**

# OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCO DI ESERCIZIO

Data ultimo aggiornamento:  
**30 ottobre 2017**

Ultimo documento considerato:  
**Principio Contabile OIC n. 12 approvato in  
data 22 dicembre 2016**

## INDICE

# OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

PARTE PRIMA - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO .....	pag.	4
1. LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO .....	pag.	4
2. LO STATO PATRIMONIALE .....	pag.	5
2.1 Gli aspetti generali.....	pag.	5
2.2 Le attività e passività a breve.....	pag.	9
3. IL CONTO ECONOMICO.....	pag.	10
3.1 Gli aspetti generali.....	pag.	10
3.2 Il contenuto delle singole voci del Conto economico.....	pag.	12
3.2.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1).....	pag.	12
3.2.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (A2) .....	pag.	13
3.2.3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (A3).....	pag.	13
3.2.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A4).....	pag.	14
3.2.5 Altri ricavi e proventi (A5).....	pag.	14
3.2.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B6).....	pag.	15
3.2.7 Costi per servizi (B7) .....	pag.	16
3.2.8 Costi per godimento di beni di terzi (B8).....	pag.	17
3.2.9 Spese per il personale (B9).....	pag.	17
3.2.10 Ammortamenti e svalutazioni (B10) .....	pag.	18
3.2.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B11).....	pag.	18
3.2.12 Accantonamenti per rischi (B12) .....	pag.	19
3.2.13 Altri accantonamenti (B13).....	pag.	19
3.2.14 Oneri diversi di gestione (B14) .....	pag.	20
3.2.15 Proventi da partecipazioni (C15) .....	pag.	21
3.2.16 Altri proventi finanziari (C16).....	pag.	22
3.2.17 Interessi e altri oneri finanziari (C17) .....	pag.	23
3.2.18 Utile e perdite su cambi (C17-bis).....	pag.	24
3.2.19 Società che non applicano il costo ammortizzato, voci (C16) e (C17) .....	pag.	24
3.2.20 Rivalutazioni (D18) e svalutazioni (D19) di attività e passività finanziarie.....	pag.	26
3.3 Le imposte sul reddito dell'esercizio (20) .....	pag.	26
4. LA NOTA INTEGRATIVA.....	pag.	27
4.1 Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e accordi fuori bilancio .....	pag.	29
4.2 Parti correlate .....	pag.	30
4.3 L'informativa sull'attività di direzione e coordinamento .....	pag.	31
4.3.1 L'informativa sugli strumenti finanziari e sui contratti derivati .....	pag.	31
5. IL BILANCIO D'ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA.....	pag.	33
5.1 Gli aspetti generali.....	pag.	33
5.2 Lo Stato patrimoniale .....	pag.	33
5.3 Il Conto economico .....	pag.	34
5.4 La Nota integrativa .....	pag.	35
6. IL BILANCIO D'ESERCIZIO PER LE MICRO-IMPRESE.....	pag.	36
6.1 Gli aspetti generali.....	pag.	36

7. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE .....	pag.	37
7.1 L'articolo 2428 del Codice civile .....	pag.	37
7.2 La Relazione sulla Gestione .....	pag.	38
8. LE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO E DI COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA (C.D. "LEASE BACK") .....	pag.	41
8.1 Gli aspetti generali.....	pag.	41
8.2 Classificazione e rilevazione in bilancio .....	pag.	42
8.2.1 Società locatrice .....	pag.	43
8.2.2 Società utilizzatrice.....	pag.	43
8.2.3 La Nota integrativa della società utilizzatrice .....	pag.	43
8.3 Plusvalenza e minusvalenza da Lease back .....	pag.	44
9. LE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE .....	pag.	44
9.1 Gli aspetti generali.....	pag.	44
9.2 Effetti sul bilancio del venditore.....	pag.	44
9.3 Effetti sul bilancio dell'acquirente .....	pag.	45
9.4 La Nota integrativa della società acquirente.....	pag.	46
 PARTE SECONDA – PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS 1: PRESENTAZIONE DEL BILANCIO		
10. I SOGGETTI INTERESSATI .....	pag.	47
11. GLI ASPETTI GENERALI .....	pag.	47
12. STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO .....	pag.	48
12.1 Il prospetto relativo alla situazione patrimoniale-finanziaria.....	pag.	49
12.1.1 Distinzione tra le attività e passività "correnti" e "non correnti".....	pag.	50
12.1.2 Attività correnti .....	pag.	50
12.1.3 Passività correnti .....	pag.	51
12.2 Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di Conto economico complessivo.....	pag.	51
12.3 Il prospetto relativo alle altre componenti di Conto economico complessivo dell'esercizio.....	pag.	53
12.4 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto.....	pag.	54
12.5 Le note al bilancio.....	pag.	54
12.6 Le cause di incertezza nelle stime .....	pag.	55
12.7 Il capitale.....	pag.	55
 PARTE TERZA - CONFRONTO TRA IL PRINCIPIO NAZIONALE OIC 12 E IL PRINCIPIO INTERNAZIONALE IAS 1		
13. LE COMPONENTI DI BILANCIO .....	pag.	56
13.1 Lo Stato patrimoniale .....	pag.	56
13.2 Il Conto economico .....	pag.	57
13.3 Altre componenti del bilancio .....	pag.	57

# OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

a cura di CLA Consulting S.R.L.

## PARTE PRIMA: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Principio contabile nazionale OIC 12 denominato “Composizione e schemi del bilancio di esercizio” ha lo scopo di disciplinare i criteri di presentazione dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa.

La composizione e gli schemi dei prospetti che costituiscono il bilancio d’esercizio della generalità delle imprese (fatta esclusione dei bilanci per i quali esiste una specifica normativa come per le imprese assicurative, bancarie, di pubblici servizi, editrici, di intermediazione finanziaria) vengono esaminati in questo Principio contabile nelle loro linee essenziali.

Nella prima parte di questo documento verrà esposta la disciplina civilista e contabile che determina la composizione e gli schemi di bilancio in conformità a quanto previsto dai principi contabili nazionali.

Nella seconda parte, esamineremo la composizione e gli schemi di bilancio per i soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali e, nello specifico, analizzeremo il contenuto del principio contabile internazionale IAS 1 “Presentazione del bilancio”.

Infine, nella terza parte, verrà effettuato un confronto tra la composizione e gli schemi di bilancio richiesti dai principi contabili nazionali con quelli richiesti dai principi contabili internazionali.

## 1. LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO

L’articolo 2423 del Codice civile prevede che *“gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”*.

L’articolo 2423-bis del Codice civile fornisce, inoltre, delle specifiche aggiuntive, in base alle quali *“nella redazione del bilancio:*

- 1) *la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;*
- 1-bis) *la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;*
- 2) *si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;*
- 3) *si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;*
- 4) *si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;*
- 5) *gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;*
- 6) *i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.*

*Deroghe a questo principio sono consentite in casi eccezionali. La Nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza".*

Da quanto sopra, quindi, ne deriva che, in base alla disciplina civilistica, il bilancio d'esercizio rappresenta un insieme unitario e inscindibile di documenti (composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario) da redigere conformità ai principi di prudenza, continuità aziendale e sostanza delle operazioni.

Nella seguente tabella si riepilogano i riferimenti normativi previsti dal Codice civile per la redazione di ciascun documento che compone il bilancio d'esercizio.

<b>ARTICOLI</b>	<b>DISCIPLINA</b>
Articoli 2424 e 2423-ter del Codice civile.	Stabiliscono lo schema obbligatorio dello <b>Stato patrimoniale</b> .
Articoli 2425 e 2423-ter del Codice civile.	Stabiliscono lo schema obbligatorio del <b>Conto economico</b> .
Articolo 2427 del Codice civile.	Stabilisce il contenuto della <b>Nota integrativa</b> .
Articolo 2428 del Codice civile.	Fissa il contenuto minimo della <b>Relazione sulla Gestione</b> redatta dagli amministratori.
Articolo 2435-bis del Codice civile.	Concede la facoltà di redazione del <b>Bilancio in Forma Abbreviata</b> alle società che non abbiano superato certi limiti dimensionali e operativi, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati.

## **2. LO STATO PATRIMONIALE**

### **2.1 Gli aspetti generali**

Ai sensi dell'articolo 2424 del Codice civile, lo **Stato patrimoniale**, unitamente alla Nota integrativa, rappresenta lo strumento principale per rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

In particolare, nello Stato patrimoniale devono essere indicate le **attività**, le **passività** e il **patrimonio netto** della società così come risultanti alla data di chiusura dell'esercizio.

L'articolo 2424 del Codice civile prevede altresì la necessità di adottare uno schema obbligatorio analitico per evidenziare la classificazione e l'identificazione per aggregati parziali delle principali poste che descrivono la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nello specifico, la forma dello Stato patrimoniale è a sezioni contrapposte, rispettivamente denominate **"Attivo"** e **"Passivo"**.

La sezione **"Attivo"** è suddivisa in quattro classi, mentre quella relativa al **"Passivo"** in cinque.

Nella seguente tabella si riporta la struttura relativa alle due sezioni contrapposte **"Attivo"** e **"Passivo"** dello Stato patrimoniale.

<b>ATTIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	Patrimonio netto
Immobilizzazioni	Fondi per rischi e oneri
Attivo circolante	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Ratei e risconti	Debiti
	Ratei e risconti

Con riferimento a quanto sopra, occorre considerare che:

- la classificazione delle voci relative all'Attivo ed al Passivo deve essere effettuata:
  - per la sezione relativa all'"Attivo": in base alla **destinazione** delle poste;
  - per la sezione relativa al "Passivo": in base alla **natura** delle poste<sup>1</sup>;
- le voci dell'Attivo devono essere riportate **al netto delle relative poste rettificative** (le rettifiche operate e i corrispondenti valori lordi delle voci dell'attivo devono essere indicate nella Nota integrativa);
- le voci indicate nello schema dello Stato patrimoniale devono essere **iscritte separatamente e nell'ordine indicato**;
- se una voce dell'Attivo o del Passivo ricade in più voci dello Stato patrimoniale, la stessa deve essere indicata in quella che il redattore considera maggiormente rilevante, fornendone la relativa motivazione nella Nota integrativa, questa previsione può interessare, a titolo esemplificativo, un debito di natura commerciale verso la società controllante che in quanto tale non deve essere classificato in corrispondenza dei "Debiti verso fornitori" alla voce D7), ma in corrispondenza della voce D11) "Debiti verso le imprese controllanti".

Nelle seguenti tabelle riportiamo la composizione relativa alle sezioni dell'Attivo e del Passivo dello Stato patrimoniale, così come previsto dall'articolo 2424 del Codice civile.

<b>ATTIVO</b>	
<b><u>TOTALE (A)</u></b>	<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> , con separata indicazione della parte già richiamata.
<b><u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</u></b>	<b>Immobilizzazioni:</b>  <i>Immobilizzazioni immateriali:</i> costi di impianto e di ampliamento; costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili; avviamento; immobilizzazioni in corso e acconti; altre.

<sup>1</sup> Due eccezioni sono rappresentate dalla voce A III in cui è richiesta la distinzione delle immobilizzazioni finanziarie esigibili entro l'esercizio successivo e dalla voce D in cui è necessario indicare separatamente i debiti esigibili oltre l'esercizio.

	<p><b>TOTALE I</b></p> <p><i>Immobilizzazioni materiali</i>: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali; altri beni; immobilizzazioni in corso e acconti.</p> <p><b>TOTALE II</b></p> <p><i>Immobilizzazioni finanziarie</i>, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazioni in: imprese controllate, imprese collegate, imprese controllanti, imprese sottoposte al controllo delle controllanti, altre imprese.</li> <li>• Crediti: verso imprese controllate, verso imprese collegate, verso imprese controllanti, verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti verso altri.</li> <li>• Altri titoli.</li> <li>• Strumenti finanziari e derivati attivi.</li> </ul> <p><b>TOTALE III</b></p>
<p><b><u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</u></b></p>	<p><b>Attivo circolante:</b></p> <p>Rimanenze: materie prime, sussidiarie e di consumo; prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci; acconti.</p> <p><b>TOTALE I</b></p> <p>Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: verso clienti; verso imprese controllate; verso imprese collegate; verso controllanti; verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; crediti tributari; imposte anticipate; verso altri.</p> <p><b>TOTALE II</b></p> <p>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: partecipazioni in imprese controllate; partecipazioni in imprese collegate; partecipazioni in imprese controllanti; partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; altre partecipazioni; azioni proprie, con indicazioni del valore nominale complessivo; altri titoli.</p> <p><b>TOTALE III</b></p> <p>Disponibilità liquide: depositi bancari e postali; assegni; denaro e valori in cassa.</p>

	<b>TOTALE IV</b>
<b><u>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</u></b>	<b>Ratei e risconti</b> , con separata indicazione del disaggio su prestiti.
<b><u>TOTALE ATTIVO</u></b>	<b>= A + B + C + D</b>

<b>PASSIVO</b>	
<b><u>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</u></b>	<b>Patrimonio netto:</b>  Capitale sociale; riserva da sovrapprezzo delle azioni. Riserve di rivalutazione. Riserva legale. Riserve statutarie. Altre riserve, distintamente indicate. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Utili (perdite) portati a nuovo. Utile (perdita) dell'esercizio. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
<b><u>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</u></b>	<b>Fondi per rischi e oneri</b> per trattamento di quiescenza e obblighi simili; per imposte, anche differite; strumenti finanziari derivati passivi; altri.
<b><u>TOTALE TFR DI LAVORO SUBORDINATO (C)</u></b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</b>
<b><u>TOTALE DEBITI (D)</u></b>	<b>Debiti</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  obbligazioni; obbligazioni convertibili; debiti verso soci per finanziamenti; debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori; acconti; debiti verso fornitori; debiti rappresentati da titoli di credito; debiti verso imprese controllate, collegate e verso controllanti; debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; debiti tributari; debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; altri debiti.
<b><u>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</u></b>	<b>Ratei e risconti</b> , con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
<b><u>TOTALE PASSIVO</u></b>	<b>= A + B + C + D + E</b>



## 2.2 Le attività e passività a breve

Nonostante alla maggior parte delle attività e delle passività venga data una separata indicazione dei valori esigibili, entro dodici mesi e oltre i dodici mesi, la struttura dello Stato patrimoniale, richiesta dal Codice civile non consente di pervenire in via autonoma ad un’informativa completa del grado di liquidità ed esigibilità delle poste di bilancio. In realtà queste informazioni sono di primaria importanza, in quanto:

- **in primo luogo:** l’esposizione in modo organico delle attività e passività offre la possibilità al lettore di comprendere meglio la situazione finanziaria della società;
- **in secondo luogo:** la determinazione di tutte le attività e passività correnti costituisce il presupposto per la redazione del Rendiconto finanziario.

Al fine di ovviare a questa lacuna, nella Nota integrativa è opportuno ordinare gli “impieghi” secondo il relativo grado liquidità, e le “fonti” in base alla relativa esigibilità, così da permettere di:

- a) confrontare queste poste nel tempo e nello spazio, per più esercizi successivi;
- b) separare gli elementi che attengono alla gestione caratteristica da quelli che si riferiscono alla gestione accessoria.

Nella seguente tabella riportiamo la struttura relativa alle “Attività” e “Passività” in relazione al relativo grado di liquidità ed esigibilità.

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
<b>Immobilizzazioni: Si trasformano in numerario oltre un anno dalla data di chiusura dell’esercizio.</b>	<b>Passività a breve: Si estinguono entro un anno dalla data di riferimento del bilancio.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazioni destinate ad essere mantenute durevolmente;</li> <li>• Immobilizzazioni tecniche;</li> <li>• Anticipi a fornitori per immobilizzazioni;</li> <li>• Costi differibili di natura pluriennale;</li> <li>• Crediti incassati oltre l’anno;</li> <li>• Ratei e risconti attivi per la parte di competenza del periodo che eccede i 12 mesi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La quota di prestiti a medio lungo termine da rimborsare entro l’anno;</li> <li>• Anticipi a clienti;</li> <li>• Ratei e risconti passivi;</li> <li>• Ricavi differiti di competenza del periodo eccedente i dodici mesi.</li> </ul>

ATTIVITÀ A BREVE (CORRENTI)	PASSIVITÀ A MEDIO-LUNGO TERMINE
<b>Si trasformano in numerario entro un anno dalla data di chiusura dell’esercizio.</b>	<b>Si estinguono oltre un anno dalla data di riferimento del bilancio.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magazzino;</li> <li>• Cassa;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestiti e passività che si estinguono oltre l’anno;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conti correnti bancari disponibili;</li> <li>• Crediti e cambiali attive scadenti entro l'anno;</li> <li>• Anticipi a fornitori per magazzino;</li> <li>• Titoli posseduti per investimento temporaneo;</li> <li>• Ratei e risconti attivi riferiti all'anno successivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratei e risconti riferiti al del periodo eccedente i dodici mesi.</li> </ul>
--	---

Con riferimento a quanto sopra illustrato, occorre considerare che:

- il **“capitale circolante netto a breve” (attività nette a breve)** rappresenta l'eccedenza delle attività a breve rispetto alle passività a breve;
- il **“deficit di capitale circolante” (passività nette a breve)** rappresenta l'eccedenza delle passività a breve rispetto alle attività a breve.

La classificazione degli elementi dell'Attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2424-bis del Codice civile, in base al quale è previsto che *“gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”*. Per quanto riguarda i crediti, lo schema fornisce alcune informazioni di natura finanziaria (in base al periodo di tempo entro il quale i crediti si trasformeranno in disponibilità liquide, convenzionalmente rappresentato dall'esercizio). Nello schema, infatti, occorre indicare separatamente:

- i crediti da iscrivere tra le immobilizzazioni finanziarie (di origine finanziaria): sono tali quelli esigibili oltre l'esercizio successivo;
- i crediti da iscrivere nell'attivo circolante: sono tali quelli esigibili entro l'esercizio successivo.

La classificazione delle voci relative al Passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di finanziamento, al fine di distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri. Analogamente a quanto previsto per i crediti iscritti nell'attivo circolante, lo schema richiede anche per i debiti l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

## 3. IL CONTO ECONOMICO

### 3.1 Gli aspetti generali

Il Conto economico evidenzia il **risultato economico dell'esercizio**. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell'esercizio.

L'articolo 2425 del Codice civile prescrive lo schema del Conto economico con una **forma espositiva di tipo scalare**, con andamento progressivo e **una classificazione dei costi per natura**. La possibilità di analizzare, separatamente, le quattro classi della gestione dell'impresa consente di avere un'informazione immediata e sintetica del contributo che ciascuna gestione ha apportato alla formazione del risultato dell'esercizio.

Lo schema, di seguito illustrato, presenta nell'ordine le quattro classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell'alfabeto e i quattro risultati intermedi non contrassegnati da alcun numero.

<b>CONTO ECONOMICO</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>

Con le classi A e B è possibile confrontare i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria (costituenti il "valore della produzione") con i costi della produzione classificati per natura (in particolare, per le voci ricomprese nella classe B "Costi della produzione", i relativi importi devono essere rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi).

Con riferimento a quanto sopra si consideri che:

- a) **L'attività caratteristica**: identifica i componenti positivi di reddito che sono generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica che viene svolta dalla società. Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in Nota integrativa dovrà essere fornita un'adeguata informativa sulle differenti categorie (in tal senso, l'articolo 2427, numero 10, del Codice civile richiede "la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche");
- b) **L'attività accessoria**: è costituita dalle operazioni che sono tali da generare componenti positivi di reddito che non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria della società. In particolare, per le voci ricomprese nella classe B "Costi della produzione", i relativi importi devono essere rilevati al netto dei relativi resi, sconti, abbuoni e premi.

Viceversa, le classi C e D si riferiscono ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore riferiti alla gestione finanziaria della società, anche per le imprese per le quali questa area costituisce l'attività caratteristica della gestione (ad esempio, le holding di partecipazioni industriali e commerciali, che sono tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile).

- c) **L'attività finanziaria**: è costituita da operazioni che sono in grado di generare i seguenti componenti di reddito:
  - **proventi e oneri**. Si tratta principalmente dei seguenti proventi:
    - *dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute* (in particolare i dividendi devono essere rilevati nell'esercizio in cui è stata deliberata la relativa distribuzione. Per le società controllate la rilevazione può essere anticipata all'esercizio di maturazione dei dividendi se il bilancio è stato approvato dall'Organo Amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'Organo Amministrativo della controllante);

- *plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante;*
- *ricavi da vendita di diritti di opzione su titoli partecipativi;*
- *utili distribuiti da joint venture e consorzi;*
- *eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione.*
- **plusvalenze e minusvalenze da cessione di partecipazioni;**
- **svalutazioni e ripristini di valore relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi;**
- **utili e perdite su cambi** (in questa voce devono essere inseriti gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta, realizzati nel corso dell'esercizio ovvero determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione. Lo stesso OIC 12 fa esplicito rimando al relativo OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera");
- **variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi.**

## 3.2 Il contenuto delle singole voci del Conto economico

Il procedimento logico di classificazione da seguire per classificare i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri del Conto economico prevede la necessità di:

- includere **i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri della gestione caratteristica e di quella accessoria** in corrispondenza delle voci indicate negli aggregati A) e B) del Conto economico, seguendo una classificazione per natura;
- includere **i proventi e gli oneri finanziari** negli aggregati C) e D) del Conto economico;
- comprendere **i proventi e gli oneri straordinari** nelle voci del Conto economico più appropriate in base alla tipologia della transazione (e ciò in quanto, a differenza di come avveniva in passato, gli stessi non trovano più una separata indicazione in una sezione del Conto economico);
- includere in corrispondenza della voce "**imposte sui redditi**" l'intero ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio, comprese le sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell'esercizio.

Di seguito analizziamo il contenuto delle singole voci che costituiscono il Conto economico in base alla relativa classificazione di bilancio.

### 3.2.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1)

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci, o di prestazione dei servizi, relativi alla gestione caratteristica devono essere rilevati **al netto di resi, sconti, abbuoni e premi**, nonché delle imposte che sono direttamente connesse alla vendita dei prodotti ed alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2425-bis, comma 1, del Codice civile.

L'articolo 2425-bis, comma 1, del Codice civile si riferisce agli **sconti di natura commerciale** che sono rilevati a rettifica della voce A1) relativa ai "ricavi". Gli sconti di natura commerciale sono concordati generalmente al momento della vendita del bene o della prestazione del servizio. Tuttavia, poiché questi ultimi

intervengono in una fase successiva a quella della vendita del bene o del servizio e sono classificabili nel Conto economico, gli stessi dovranno essere iscritti in corrispondenza della voce C17) *“interessi a altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate, e verso controllanti”*.

Le rettifiche di ricavi di competenza dell'esercizio devono essere portate a diretta riduzione della voce ricavi, queste costituiscono, infatti, componenti negativi del reddito atte ad operare una riduzione dei ricavi di vendita già rilevati in contabilità. Da un punto di vista della rappresentazione in bilancio, tali componenti negative del reddito devono essere portate in detrazione dei ricavi, ad esclusione di quelli relativi ai ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili. Quest'ultime, infatti, dovranno essere rilevate in conformità a quanto previsto dall'OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio”*, riportando in Nota integrativa:

- le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile o di correzione di errori;
- gli effetti della variazione sulle voci di Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario dell'esercizio in corso e in quello precedente.

### 3.2.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (A2)

In questa voce occorre rilevare le variazioni relative alle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti. Se di **segno positivo** (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), queste variazioni incrementano il valore della produzione; viceversa, se di **segno negativo** (rimanenze finali inferiori di quelle iniziali), lo riducono. Queste variazioni sono altresì influenzate dalle svalutazioni rispetto al valore dei prodotti, comparato al loro costo e da successivi eventuali ripristini di valore<sup>2</sup>.

### 3.2.3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (A3)

Nella voce A3) *“variazioni di lavori in corso su ordinazione”* deve essere rilevato il valore di produzione della commessa eseguita nell'esercizio, al netto di quella portata a ricavo (la voce A3), includendo altresì le eventuali svalutazione per perdite previste sulle commesse<sup>3</sup>.

In particolare, la **contabilizzazione delle commesse pluriennali** richiede:

- l'iscrizione degli anticipi (per lavorazioni da eseguire) e degli acconti (per lavori eseguiti) ricevuti sulle commesse non ancora liquidate in corrispondenza della voce D5) *“Debiti verso altri finanziatori”* del Passivo dello Stato patrimoniale, con l'indicazione del dettaglio relativo alle due componenti nella Nota integrativa;
- l'iscrizione dei crediti per fatture emesse non ancora riscosse nella voce C1) *“Crediti verso clienti”* dell'Attivo dello Stato patrimoniale;
- l'iscrizione dei fondi per rischi e oneri afferenti le commesse in corso di esecuzione nella classe B del Passivo dello Stato patrimoniale;
- l'iscrizione dei relativi accantonamenti nella voce B12) *“Accantonamento per rischi”* del Conto economico;

<sup>2</sup> Con riferimento alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, si rimanda all'OIC 13 *“Rimanenze”*.

<sup>3</sup> Con riferimento alle variazioni dei lavori in corso su ordinazione si rimanda all'OIC 23 *“Lavori in corso su ordinazione”*.

- l'iscrizione dei costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori nella classe B del Conto economico, classificati per natura;
- l'iscrizione dei corrispettivi realizzati in Conto economico nella voce A1) "Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni".

### 3.2.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A4)

La voce A4) "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" ricomprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'Attivo dello Stato patrimoniale in corrispondenza delle voci delle classi "Immobilizzazioni immateriali" e "Immobilizzazioni materiali", purché si tratti:

- di costi interni;  
oppure
- di costi esterni sostenuti per la fabbricazione, con lavori interni.

Anche gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere ricompresi nella presente voce e, pertanto, non devono essere portati a rettifica della voce C17) "Interessi Passivi ed altri oneri finanziari". In virtù di quanto previsto dall'articolo 2427, n. 8, del Codice civile, l'ammontare degli oneri finanziari che sono imputati nell'esercizio ad incremento dei valori che sono iscritti nell'Attivo dello Stato patrimoniale deve essere illustrato distintamente nella Nota integrativa per ogni voce.

Per completezza si segnala, altresì, che in corrispondenza della voce A4) devono essere iscritti anche gli interessi passivi che sono capitalizzati ad incremento delle immobilizzazioni materiali prodotte da terzi, qualora ne ricorrano i presupposti<sup>4</sup>.

### 3.2.5 Altri ricavi e proventi (A5)

Questa voce ha una natura residuale e accoglie tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, che riguardano le **gestioni accessorie**. La distinzione fra "l'attività caratteristica" e "l'attività accessoria" dipende dal settore merceologico in cui l'impresa svolge la sua attività principale.

Nella seguente tabella riepiloghiamo le principali poste da iscrivere in corrispondenza della voce relativa agli "Altri ricavi e proventi".

<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>
<p><b>a) <u>Proventi derivanti dalle attività accessorie al netto anche delle relative rettifiche</u></b> che comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;</li> <li>- canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;</li> <li>- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.</li> </ul>

<sup>4</sup> Con riferimento agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni si rimanda all'OIC 16 "Immobilizzazioni immateriali".

**b) Plusvalenze di natura non finanziaria:** rientrano in questa voce le plusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelle derivanti da:

- alienazioni dei cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni;
- operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa.

**c) Ripristini di valore:** la voce A5) comprende i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10).

Non rientrano, invece, in questa voce le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15) "Proventi da partecipazioni" o C16) "Altri proventi finanziari").

**d) Sopravvenienze e insussistenze attive:** vi possono rientrare gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati (ad esempio, fondi per oneri per garanzie a clienti), quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione<sup>5</sup>.

**e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria:** vi rientrano, soprattutto, gli importi relativi ai fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati (ad esempio, fondi per oneri per garanzie a clienti), quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione.

**f) Contributi in conto esercizio:** sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5) "Altri ricavi e proventi". Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.

**g) Imposte indirette relative ad esercizi precedenti:** nell'esercizio di definizione di un contenzioso o di un accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta eccedente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza deve essere imputata in corrispondenza della voce A5) "Altri ricavi e proventi" del Conto economico.

### 3.2.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B6)

In questa voce devono essere classificati tutti i costi che sono sostenuti per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci necessarie alla produzione e al commercio dei beni oggetto dell'attività ordinaria d'impresa. Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili (come, ad esempio l'IVA), mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'IVA non recuperabile devono essere indicate ad incremento del costo d'acquisto dei beni.

In particolare, sono imputati a questa voce, così come alle successive voci B7) "Costi della produzione per servizi" e B8) "Costi per la produzione per il godimento di beni di terzi", non solo i costi di importo certo

<sup>5</sup> In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 47 dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto".

(risultanti, ad esempio, da fatture ricevute dai fornitori), ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi controlli.

### 3.2.7 Costi per servizi (B7)

In questa voce devono essere imputati tutti i costi, (certi o stimati), derivanti dall'acquisizione di prestazioni di servizi.

<b>COSTI PER SERVIZI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trasporti</b> (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);</li> <li>• <b>Assicurazioni</b> (se non addebitate come sopra);</li> <li>• <b>Energia elettrica, telefono, acqua, gas</b> ed altre utenze;</li> <li>• <b>Viaggio e soggiorno;</b></li> <li>• <b>Riparazioni e manutenzioni</b> eseguite da imprese esterne;</li> <li>• <b>Lavorazioni eseguite da terzi;</b></li> <li>• <b>Consulenze</b> tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;</li> <li>• <b>Pubblicità e promozione;</b></li> <li>• <b>Provvigioni e rimborsi spese</b> ad agenti e rappresentanti;</li> <li>• Servizi esterni di <b>vigilanza;</b></li> <li>• Servizi esterni di <b>pulizia;</b></li> <li>• <b>Royalties</b> e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce b8) "<i>costi per la produzione per il godimento di beni di terzi</i>";</li> <li>• <b>Compensi e rimborsi spese</b> ad amministratori, sindaci e revisori esterni;</li> <li>• <b>Costi per il personale distaccato</b> presso la società e dipendente da altre società;</li> <li>• <b>Accantonamenti ai fondi di indennità</b> per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza;</li> <li>• <b>Accantonamenti ai fondi di indennità suppletiva</b> di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;</li> <li>• <b>Corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo</b> senza vincolo di subordinazione.</li> </ul>
<p>In corrispondenza della voce in esame occorre altresì rilevare i costi per prestazioni di servizi relativi al personale non rilevabili nella voce B9) "<i>Spese per il personale</i>" quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>le prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera</b> per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;</li> <li>• <b>i costi per mense gestite da terzi</b> in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;</li> <li>• <b>I costi di buoni pasto</b> distribuiti ai dipendenti;</li> <li>• <b>i costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;</b></li> <li>• <b>I costi per servizi di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta.</b></li> </ul>



### 3.2.8 Costi per godimento di beni di terzi (B8)

In questa voce devono essere iscritti i costi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, relativi al godimento di beni di terzi (materiali ed immateriali), che non sono di proprietà dell'impresa pur essendo comunque destinati all'attività d'impresa.

Per un elenco dei principali costi riconducibili alla voce in esame si veda la seguente tabella.

<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>
a) <b>Canoni relativi all'affitto di azienda.</b>
b) <b>Canoni relativi alla locazione di beni immobili e oneri accessori</b> (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro, ecc.).
c) <b>Canoni e royalties periodici</b> relativi all'utilizzo di brevetti, marchi, Know-how, software, concessioni, ecc.
d) <b>Canoni relativi all'utilizzo in locazione finanziaria</b> di beni immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc.
e) <b>Canoni periodici corrisposti a terzi</b> per la concessione in usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e concessione del diritto di superficie su immobili

### 3.2.9 Spese per il personale (B9)

In questa voce devono essere ricompresi tutti i costi relativi al personale dipendente. Viceversa, i costi sostenuti in base a contratti a progetto<sup>6</sup>, e di lavoro interinale devono essere classificati in corrispondenza della voce B7) "Costi per servizi".

Nella seguente tabella si riepilogano le principali poste da iscrivere in corrispondenza della voce relativa alle "Spese per il personale".

<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>
a) <b>Salari e stipendi:</b> sono costituiti dai salari e dagli stipendi comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. In questa voce si comprendono altresì i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga.
b) <b>Oneri sociali:</b> sono rilevati gli oneri a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), al netto degli importi "fiscalizzati" in base a disposizioni di legge.
c) <b>Trattamento di fine rapporto:</b> in questa voce deve essere rilevato l'accantonamento, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti. Il costo in esame deve essere rilevato anche se la società ha stipulato polizze assicurative a garanzia del TFR.
d) <b>Trattamento di quiescenza e simili:</b> si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi o da norme aziendali interne.

<sup>6</sup> Si ricorda che, in virtù delle modifiche operate dall'articolo 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e dai lavori a progetto sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

e) **Altri costi:** in questa voce devono essere iscritti tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non sono stati iscritti nelle precedenti sotto-voci o nelle voci B6) “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, B7) “Costi per servizi” o B8) “Costi per godimento di beni di terzi”, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14) “Oneri diversi di gestione”.

### 3.2.10 Ammortamenti e svalutazioni (B10)

Gli ammortamenti e le svalutazioni comprendono gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide. Viceversa, le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie e le svalutazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni devono essere rilevate dalla voce D19) “Svalutazioni”.

Nella seguente tabella si riportano le principali poste da iscrivere in corrispondenza della voce in esame.

<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>
a) <b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:</b> comprende gli ammortamenti economico-tecnici relativi alle immobilizzazioni immateriali iscrिवibili nella classe BI dell'attivo dello Stato patrimoniale.
b) <b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:</b> comprende gli ammortamenti economico-tecnici relativi alle immobilizzazioni materiali iscrिवibili nella classe BII dell'attivo dello Stato patrimoniale.
c) <b>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni:</b> comprende le svalutazioni per perdite durevoli di valore, relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
d) <b>Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide:</b> comprende le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante. Viceversa sono iscritte alla voce B14) “Oneri diversi di gestione”:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni;</li> <li>- la differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione;</li> <li>- le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le perdite conseguenti a prescrizione di crediti.</li> </ul>
La voce B10d) comprende anche le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non finanziaria.

### 3.2.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B11)

In questa voce devono essere indicate le differenze rilevate tra le rimanenze iniziali e finali relative alle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci a magazzino. Nel caso in cui le rimanenze iniziali dovessero essere inferiori rispetto a quelle finali, nel Conto economico occorrerà rilevare un valore (differenziale) negativo; viceversa nel caso in cui le rimanenze iniziali dovessero essere maggiori rispetto a quelle finali, in bilancio si avrà un valore (differenziale) positivo.

Il lettore del bilancio è in grado di ottenere il consumo annuale di materie, semilavorati, merci e materiali che sono stati impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio sommando questa voce con quella relativa all'acquisto di materie prime.

In questa voce occorre tenere conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo.

### 3.2.12 Accantonamenti per rischi (B12)

Gli accantonamenti relativi ai fondi rischi e oneri devono essere iscritti nelle voci di costo di Conto economico relative alle classi B, C o D, dovendo prevalere il criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Tutte le volte in cui non è possibile correlare la natura dell'accantonamento con una delle voci relative alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri dovranno essere iscritti in corrispondenza delle voci B12) "Accantonamenti per rischi" e B13) "Altri accantonamenti" del Conto economico.

Sono esclusi dalla voce B12) gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che, viceversa, devono essere imputati in corrispondenza della voce B14) "Oneri diversi di gestione" se relativi a imposte indirette, oppure E20 "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate", se relativi ad imposte dirette.

Nella seguente tabella si riepilogano le principali poste da iscrivere in corrispondenza della voce di "accantonamenti per rischi".

<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>
a) <b>Fondo rischi per cause in corso.</b>
b) <b>Fondo rischi per garanzie prestate a terzi</b> (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.).
c) <b>Fondo rischi su crediti ceduti.</b>

### 3.2.13 Altri accantonamenti (B13)

La voce "Altri accantonamenti" è costituita dagli accantonamenti ai fondi oneri iscrivibili in corrispondenza della classe B del passivo dello Stato patrimoniale diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza e assimilati e dal TFR. Questi sono accantonamenti che rappresentano costi certi nell'esistenza, ma di importo soltanto stimato.

Nella seguente tabella si riepilogano le principali poste da iscrivere in corrispondenza della voce in esame.

<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>
a) <b>Fondo per garanzia prodotti.</b>
b) <b>Fondo per manutenzione ciclica</b> (di impianti, navi, aeromobili. ecc.).
c) <b>Fondo per buoni sconti e concorsi a premio.</b>

d) <b>Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili.</b>
e) <b>Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto.</b>
f) <b>Fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione</b> , nel caso in cui le perdite siano superiori al valore dei lavori in corso.
g) <b>Fondo recupero ambientale.</b>

### 3.2.14 Oneri diversi di gestione (B14)

Questa posta ha carattere residuale e comprende tutti i costi della gestione caratteristica che non sono iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B, e i costi relativi alle gestioni accessorie, diverse da quelle di natura finanziaria, che non hanno natura di costi straordinari.

Nella seguente tabella si riportano le principali categorie di costi classificabili in corrispondenza della voce in esame.

<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>
<p>a) <b>Minusvalenze di natura non finanziaria:</b> sono tali le minusvalenze di natura non finanziaria quali, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da: alienazioni dei cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.</p>
<p>b) <b>Sopravvenienze e insussistenze passive:</b> sono tali le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B. Le perdite realizzate su crediti (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) devono essere classificate in corrispondenza della voce B14), per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato (si veda il paragrafo 26 dell'OIC 15 "Credito").</p>
<p>c) <b>Imposte indirette, tasse e contributi:</b> possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate, riferite all'esercizio in corso o ad esercizi precedenti (qualora non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imposta di registro;</li> <li>• imposte ipotecaria e catastale;</li> <li>• tassa concessioni governative;</li> <li>• imposta di bollo;</li> <li>• imposta comunale sulla pubblicità;</li> <li>• altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali);</li> <li>• imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci;</li> <li>• altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate".</li> </ul> <p>L'IVA indetraibile deve essere iscritta in questa voce se non idonea a costituire un costo accessorio relativo all'acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell'IVA su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.</p>

Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza deve essere imputata in corrispondenza della voce B14).

- d) Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria:** si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria. A titolo esemplificativo, possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate:
- contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
  - omaggi ed articoli promozionali;
  - oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9);
  - liberalità;
  - abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie;
  - costi d'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie;
  - spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari e per altri adempimenti societari;
  - costi per la mensa gestita internamente dalla società al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi "esterni" imputati ad altre voci;
  - differenze inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda condotta in affitto o in usufrutto;
  - oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni;
  - componenti negativi reddituali derivanti da certificati ambientali;
  - perdite di caparre a titolo definitivo;
  - oneri per multe, ammende e penalità.

### 3.2.15 Proventi da partecipazioni (C15)

In questa voce devono essere indicati, evidenziando i rapporti esistenti con imprese controllate e collegate, tutti i proventi derivanti da partecipazioni iscritte sia nelle immobilizzazioni sia nell'attivo circolante, in:

- società;
- *joint-ventures*;
- consorzi.

Nella seguente tabella si riportano le varie voci classificabili tra i "proventi da partecipazioni".

<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>
<p><b>a) <u>Dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute</u>:</b> devono essere rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la relativa distribuzione<sup>7</sup>. Per le società controllate la rilevazione può essere anticipata all'esercizio di maturazione dei dividendi se il bilancio è stato approvato dall'Organo Amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'Organo Amministrativo della controllante.</p>
<p><b>b) <u>Plusvalenze da alienazione di partecipazioni</u></b> (escluse quelle di natura straordinaria) iscritte nell'attivo circolante.</p>

<sup>7</sup> Con riferimento ai dividendi si rimanda all'OIC 21 "Partecipazioni".

c) <b>Ricavi da vendita di diritti di opzione.</b>
d) <b>Utili da consorzi e joint-venture.</b>
e) <b>Utili in natura</b> (distribuiti da partecipate, anche in sede di liquidazione).
f) <b>Plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della società controllante.</b>

### 3.2.16 Altri proventi finanziari (C16)

In questa voce devono essere iscritti gli interessi attivi derivanti dai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie (al lordo delle ritenute e comprensivi delle differenze di indicizzazione) suddivisi secondo la seguente classificazione:

<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>
<p>a) <b>Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:</b> sono tali gli interessi attivi maturati, al netto dei relativi risconti e al lordo delle ritenute, e le quote di competenza degli eventuali aggi su prestiti concessi (distinguendo l'eventuale percezione degli stessi da imprese controllate, collegate o controllanti).</p>
<p>b) <b>Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni:</b> in questa voce possono essere inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio maturati su titoli immobilizzati;</li> <li>• i premi per estrazione di obbligazioni;</li> <li>• gli utili da negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, come differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione;</li> <li>• le plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo immobilizzato.</li> </ul>
<p>c) <b>Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:</b> in questa voce devono essere iscritti gli interessi maturati nell'esercizio derivanti da titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante in quanto oggetto di frequente negoziazione da parte dell'impresa. La voce comprende altresì anche le eventuali differenze di indicizzazione e la quota del disaggio di emissione maturata sui titoli non indicizzati. Possono essere inclusi in tale voce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati;</li> <li>• gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, come differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione;</li> <li>• le plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante.</li> </ul>
<p>d) <b>Proventi diversi dai precedenti:</b> si tratta di una voce residuale che comprende tutti i proventi di natura finanziaria non ricompresi nelle precedenti voci, distinguendo se percepiti da imprese controllate, collegate o controllanti, in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15) "Proventi da partecipazioni" o nelle altre sotto-voci della voce C16) "Altri proventi finanziari". Si tratta, a titolo esemplificativo, dei seguenti proventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;</li> <li>• gli interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;</li> <li>• gli interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti;</li> </ul>

- gli interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.;
- gli sconti finanziari attivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito;
- i proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio;
- i proventi derivanti dalla differenza tra il valore contabile delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori;
- gli interessi attivi su crediti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
- in caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide;
- l'eventuale differenza, se negativa/positiva, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;
- nel caso di crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra il valore di rilevazione iniziale e il valore a termine del credito;
- i componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.

### 3.2.17 Interessi e altri oneri finanziari (C17)

Sono iscrivibili in questa voce tutti gli oneri di natura finanziaria di competenza dell'esercizio, al netto dei relativi risconti.

La voce, come già rilevato a proposito della voce A4) "*Incrementi di immobilizzazioni tramite lavori interni*", ricomprende altresì gli interessi e gli altri oneri finanziari capitalizzati. Essa deve essere suddivisa in sottovoci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate, controllanti e le imprese che sono sottoposte al controllo di queste ultime. Nell'ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che riducono gli interessi sui finanziamenti, il relativo importo deve essere portato a riduzione della voce C17), se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi; viceversa, se conseguito in esercizi successivi, lo stesso deve essere iscritto in corrispondenza della voce C16d).

Nella seguente tabella si riportano le varie voci classificabili tra gli "*interessi e altri oneri finanziari*".

<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>
<b>a) Interessi passivi su dilazioni</b> ottenute da fornitori ed interessi di mora.
<b>b) Sconti finanziari passivi</b> che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito.
<b>c) Minusvalenze da alienazione</b> (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell'attivo immobilizzato e circolante.
<b>d) Oneri</b> , per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

e) Interessi passivi su debiti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse.
f) L'eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data.
g) La <b>differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari</b> futuri è rilevata tra gli oneri finanziari del Conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.
h) Nel caso di <b>debiti commerciali oltre i 12 mesi</b> senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale e il valore a termine del debito.
i) <b>Perdite derivanti dalla negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati</b> per effetto della differenza negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione.
j) <b>Perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie</b> per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato.

### 3.2.18 Utile e perdite su cambi (C17-bis)

In questa voce sono inseriti gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta, o realizzati nel corso dell'esercizio o determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione<sup>8</sup>.

La voce comprende anche il risultato economico delle coperture di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati.

### 3.2.19 Società che non applicano il costo ammortizzato, voci (C16) e (C17)

Le società che non applicano il criterio del costo ammortizzato della valutazione dei crediti, debiti e titoli di debito (ai sensi dell'OIC 15 "Crediti", dell'OIC 19 "Debiti" e dell'OIC 20 "Titoli di debito") sono tenute a includere nelle voci C16) "Altri proventi finanziari" e C17) "Interessi e altri oneri finanziari" le seguenti poste.

POSTE INCLUSE NELLE VOCI C16 E C17
<p><b>C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interessi attivi di competenza dell'esercizio; e</li> <li>• i maggiori importi incassati sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie.</li> </ul>
<p><b>C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interessi attivi di competenza dell'esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio su titoli di debito immobilizzati.</li> </ul>

<sup>8</sup> Con riferimento al trattamento contabile degli utili e perdite su cambi si vedano anche i paragrafi 14-15 e 26 dell'OIC 26 ("Operazioni, attività e passività in valuta estera").



- gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli immobilizzati prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione.

**C16c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:**

- gli interessi attivi di competenza dell'esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio su titoli di debito non immobilizzati;
- gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione.

**C16d) Proventi diversi dai precedenti include tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15) o nelle altre sotto-voci della voce C16): Si tratta delle seguenti voci:**

- il valore residuo dell'aggio non ancora ammortizzato in caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari;
- gli utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;
- gli interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;
- gli interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti;
- gli interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.;
- gli sconti finanziari attivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito;
- i proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio;
- i proventi derivanti dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori;
- nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide;
- componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.

**C17a) Interessi e altri oneri finanziari comprende tutti gli oneri finanziari qualunque sia la loro fonte: L'importo da iscrivere è pari a quanto maturato nell'esercizio, al netto dei relativi risconti. Si indicano le seguenti tipologie di oneri finanziari:**

- gli interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie e accessorie a finanziamenti;
- il valore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per la parte delle obbligazioni annullate; quote di competenza dell'esercizio dei disaggi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni;
- le quote di competenza dell'esercizio degli aggi (a rettifica) disaggi (ad integrazione) di emissione di prestiti e di obbligazioni;
- nel caso di estinzione anticipata di un debito, l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi;
- i costi di transazione iniziali di competenza dell'esercizio;

- le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione;
- gli interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- gli sconti finanziari passivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito;
- le minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte dell'attivo immobilizzato e circolante;
- gli oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

### 3.2.20 Rivalutazioni (D18) e svalutazioni (D19) di attività e passività finanziarie

Le due voci appartenenti alla classe D) “*Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*”, comprendono:

- **le svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato** per le perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- **le svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante** per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- **le differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto<sup>9</sup>**;
- **gli accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate** (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione);
- **le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati<sup>10</sup>**;
- **le variazioni al *fair value* positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi<sup>11</sup>**.

### 3.3 Le imposte sul reddito dell'esercizio (20)

Questa voce ricomprende:

- a) l'intero ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio, tra cui IRES, IRAP e imposte sostitutive<sup>12</sup>;
- b) la differenza positiva (o negativa) esistente tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in anni precedenti.

In particolare, le **imposte sul reddito dell'esercizio** devono essere suddivise in:

<sup>9</sup> Con riferimento al metodo del patrimonio netto si veda l'OIC 17 “*Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*”.

<sup>10</sup> Con riferimento ai crediti finanziari immobilizzati si veda l'OIC 15 “*Crediti*”.

<sup>11</sup> Con riferimento agli strumenti finanziari derivati si veda l'OIC 32 “*Strumenti finanziari derivati*”.

<sup>12</sup> Con riferimento alle imposte sul reddito dell'esercizio si veda l'OIC 25 “*Imposte sul reddito*”.

a) **imposte correnti**: sono tali le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio. La voce ricomprende altresì le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell'esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità);

**imposte relative a esercizi precedenti**: accoglie le imposte relative ad esercizi precedenti che possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. In corrispondenza della voce in esame deve essere altresì indicata la differenza positiva (o negativa) esistente tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti

b) **imposte differite e anticipate**, che ricomprende:

i) con segno positivo: l'accantonamento al fondo per imposte differite e l'utilizzo delle attività per imposte anticipate;

ii) con segno negativo: le imposte anticipate e l'utilizzo del fondo imposte differite.

Questa voce accoglie sia le imposte differite, e anticipate, dell'esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti.

c) **proventi da consolidato fiscale**: in cui deve essere rilevato il compenso riconosciuto dalla società consolidante alle consolidate, nell'ambito del consolidato nazionale e mondiale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.

Le imposte anticipate e differite sono rilevate come proventi o oneri del Conto economico (voce 20), salvo che l'imposta derivi da un'operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o da un'operazione straordinaria. Di questa differenziazione deve darsi adeguata informativa in Nota integrativa.

Dal punto di vista civilistico la determinazione delle imposte deve essere effettuata sulla base dei principi generali previsti dall'articolo 2423-bis del Codice civile, con particolare rispetto del principio della competenza economica. Pertanto, le imposte sul reddito devono essere considerate come un onere sostenuto dall'impresa per la produzione del reddito d'esercizio e devono essere iscritte in bilancio nell'esercizio in cui i costi e i ricavi sono rilevati.

## 4. LA NOTA INTEGRATIVA

La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipende soltanto dalla determinazione degli importi indicati negli schemi relativi allo Stato patrimoniale, al Conto economico ed al Rendiconto finanziario, ma anche da una puntuale informativa da fornire nella Nota integrativa che ha una funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori.

A tal riguardo, infatti, la Nota integrativa è in grado di fornire:

- un commento esplicativo dei valori che sono stati indicati nello Stato patrimoniale e nel Conto economico (che per loro natura sono sintetici e quantitativi) e un commento delle variazioni rilevanti che sono intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro (**funzione esplicativa**);
- informazioni ulteriori, in forma descrittiva, rispetto a quelle che sono già fornite negli schemi di bilancio (**funzione integrativa**).

La normativa civilistica e i singoli principi contabili OIC stabiliscono le informazioni complementari da fornire in Nota integrativa ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

In particolare, le informazioni in Nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e delle connesse voci di Conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative poste devono essere indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico ai sensi dell'articolo 2427, comma 2, del Codice civile.

Il principio tratta le informazioni da rendere in Nota integrativa in ordine alle fattispecie non espressamente previste da altri principi contabili già richiamati.

Nella seguente tabella illustriamo le informazioni complementari da fornire in Nota integrativa sulla base di quanto previsto dall'articolo 2427 del Codice civile.

<b>ARTICOLO 2427, comma 1 DEL CODICE CIVILE</b>
<p><b>a) <u>Ripartizione dei ricavi</u> (n. 10):</b> in questa sezione occorre indicare la <i>“ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche”</i>.</p>
<p><b>b) <u>Ricavi o costi eccezionali</u> (n. 13):</b> in questa sezione occorre indicare <i>“l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”</i>. Lo scopo di questa norma è quello di apprezzare il risultato economico privo di elementi che non sono riproponibili nel tempo (operazioni straordinarie, picchi di vendita o acquisto, ristrutturazioni...).</p>
<p><b>c) <u>Numero medio dei dipendenti</u> (n. 15):</b> in questa sezione occorre indicare il <i>“numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria”</i>.</p>
<p><b>d) <u>Rapporti con amministratori e sindaci</u> (n. 16):</b> in questa sezione occorre indicare il <i>“ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria”</i>.</p>
<p><b>e) <u>Corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale</u> (n. 16 bis):</b> in questa sezione occorre indicare il <i>“importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali”</i>.</p>
<p><b>f) <u>Strumenti finanziari partecipativi</u> (n. 19):</b> è richiesta l'indicazione del <i>“numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono”</i>.</p>
<p><b>g) <u>Patrimoni destinati ad uno specifico affare</u> (n. 20):</b> è richiesto che <i>“nella Nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato”</i>.</p>
<p><b>h) <u>Finanziamento destinato ad uno specifico affare</u> (n. 21):</b> è richiesto che <i>“la Nota integrativa contenga l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni”</i>.</p>
<p><b>i) <u>Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale</u> (n. 9) <u>accordi fuori bilancio</u> (n. 22-ter):</b> in cui indicare <i>“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate”</i>.</p> <p>Il numero 22-ter) del comma 1, richiede anche l'indicazione della <i>“natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”</i>.</p>

<p>j) <b>Parti correlate (n. 22-bis):</b> in cui indicare le “operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione di tali operazioni”.</p>
<p>k) <b>Informazioni su società che redigono il bilancio consolidato (n. 22-quinquies e 22-sexies):</b> in Nota integrativa occorre indicare il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato rispettivamente dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.</p>
<p>l) <b>Destinazione del risultato d’esercizio (n. 22-septies):</b> in cui indicare la “proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite”.</p>

## 4.1 Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e accordi fuori bilancio

Con riferimento a quanto indicato in corrispondenza della lettera i) della precedente tabella, occorre considerare che:

1. **gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale:** sono costituiti dalle obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. In particolare la categoria “*impegni*” ricomprende sia gli impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare sia gli “*impegni*” di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo.

Le “*garanzie*” non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società e, in particolare, sia le garanzie personali (ovvero le obbligazioni di garanzia che sono prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto e garantite dal patrimonio di un garante) sia le garanzie reali (ovvero le obbligazioni di garanzia che sono prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto e garantite da specifici beni dati in garanzia. A titolo esemplificativo, tra le garanzie reali rientrano i pegni e le ipoteche).

2. **gli accordi fuori bilancio** sono accordi, od altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale, ma possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici. Questi accordi possono essere associati alla creazione o all’uso di una o più società veicolo (c.d. “SPV”, o *Special Purpose Vehicles*) e di attività *off-shore* destinate a perseguire, tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili, come ad esempio:

- le disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di factoring pro-solvendo;
- gli accordi combinati di vendita e riacquisto;
- le disposizioni relative al deposito di merci;
- le intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e trust<sup>13</sup>;
- i beni impegnati;

<sup>13</sup> Denominate nella Direttiva /CE 14 giugno 2006, n.46. “*titolarizzazione convenuta tramite società distinte ed entità non registrate*”.

- le disposizioni di leasing operativo;
- l'*outsourcing* (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analoghe.

## 4.2 Parti correlate

L'articolo 2426, comma 2, del Codice civile prevede che per la definizione di parte correlata, indicata con la lettera j) nella precedente tabella, si faccia riferimento allo IAS 24 *"Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate"* paragrafo 9, il quale stabilisce che una parte correlata è una persona o una società che è correlata al soggetto che redige il bilancio.

Il testo del paragrafo 9 dello IAS 24 definisce una parte correlata:

*"a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a una società che redige il bilancio se tale persona:*

- ha il controllo o il controllo congiunto della società che redige il bilancio;*
- ha un'influenza notevole sulla società che redige il bilancio; o*
- è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società che redige il bilancio o di una sua controllante.*

*b) Un soggetto è correlato ad una società che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:*

- il soggetto e la società che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);*
- è una collegata o una joint venture dell'altra società (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra società);*
- Entrambi soggetti sono joint venture di una stessa terza controparte;*
- Una società è una joint venture di una terza società e l'altro soggetto è una collegata della terza società;*
- La società è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della società che redige il bilancio o di una società ad essa correlata. Se il soggetto che redige il bilancio è esso stesso un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati al soggetto che redige il bilancio;*
- la società è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);*
- una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sulla società o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società (o di una sua controllante)".*

Con riferimento a quanto sopra:

- devono considerarsi *"familiari stretti di una persona"*: quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei rapporti con la società;
- devono considerarsi *"dirigenti con responsabilità strategiche"*: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità (diretta o indiretta) della pianificazione, direzione e controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Riguardo alle normali condizioni di mercato si dovrebbero considerare le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo. In caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato, la società dovrà disporre di elementi che possano supportare tale conclusione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2427, comma 1, numero 22-bis, del Codice civile, le informazioni relative alle operazioni effettuate con le parti correlate possono essere aggregate secondo la relativa natura (per esempio, acquisti/vendite di beni e prestazioni/ottenimento di servizi), tranne il caso in cui sia necessario fornire informazioni distinte al fine di comprendere gli effetti delle operazioni effettuate con parti correlate sullo Stato patrimoniale e sul risultato economico della società.

Si ricorda, infine, che l'obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell'esercizio deve sempre essere rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio.

### 4.3 L'informativa sull'attività di direzione e coordinamento

L'informativa relativa all'attività di direzione e coordinamento di società è disciplinata dall'articolo 2497-bis del Codice civile e prevede specifiche disposizioni in merito alle informazioni da fornire nella Nota integrativa con riferimento agli strumenti finanziari e ai contratti derivati. In particolare la disposizione prevede che *“la società deve esporre, in apposita sezione della Nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento”*.

Il riferimento è, pertanto, all'ultimo bilancio di esercizio approvato in quanto è l'ultimo documento ufficiale in termini di tempo, da cui si evince il patrimonio posto a garanzia di tale responsabilità.

Poiché l'informazione richiesta è di sintesi, essa non può che vertere sui dati più significativi per il lettore di bilancio e, dunque, sulle principali voci totali che emergono dagli schemi di bilancio. I dati che presumibilmente sono da riportare nel caso di una società sono il totale delle voci indicate con lettere maiuscole nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.

#### 4.3.1 L'informativa sugli strumenti finanziari e sui contratti derivati

Con riferimento agli strumenti finanziari e ai contratti derivati, l'articolo 2427-bis del Codice Civile prevede che:

*“Nella Nota integrativa sono indicati:*

*1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:*

*a) il loro fair value<sup>14</sup>;*

*b) informazioni sulla loro società e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;*

*b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;*

*b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;*

---

<sup>14</sup> Per la definizione di *fair value* è necessario fare riferimento allo IAS 32, in base al quale *“Il fair value è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili”*.

*b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.*

*2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:*

- a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;*
- b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato”.*



## 5. IL BILANCIO D'ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA

Di seguito, si analizzano la composizione e gli schemi di bilancio che sono previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata in conformità a quanto previsto dall'articolo 2435-bis del Codice civile.

### 5.1 Gli aspetti generali

La disciplina civilistica, consente la redazione del bilancio in forma abbreviata alle società che:

- a) **non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati;**
- b) **nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:**
  - **totale attivo dello Stato patrimoniale:** € 4.400.000,00;
  - **ricavi delle vendite e delle prestazioni:** € 8.800.000,00;
  - **dipendenti occupati in media durante l'esercizio:** 50 unità.

Le società che sono in grado di rispettare i sopra citati requisiti hanno la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata. Ciò comporta, come vedremo di seguito, la possibilità per quest'ultime, rispetto a quanto previsto dagli schemi ordinari di bilancio, di semplificare la compilazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico, attraverso il raggruppamento di alcune voci di bilancio.

Inoltre, le società che adottano il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario e possono limitare l'informativa richiesta dall'articolo 2427 del Codice civile.

### 5.2 Lo Stato patrimoniale

In caso di redazione del bilancio in forma abbreviata, nello schema dello Stato patrimoniale si dovranno ricomprendere unicamente le voci che sono contrassegnate con lettere maiuscole ed i numeri romani.

Di seguito si riporta lo schema dello Stato patrimoniale semplificato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2435-bis del Codice civile.

<b>ATTIVO</b>	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> , con separata indicazione della parte già richiamata.
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>Immobilizzazioni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilizzazioni <i>immateriali</i>.</li> <li>• Immobilizzazioni <i>materiali</i>.</li> <li>• Immobilizzazioni <i>finanziarie</i>.</li> </ul>

<b>TOTALE CIRCOLANTE (C)</b>	<b>ATTIVO</b>	<b>Attivo circolante:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimanenze.</li> <li>• Crediti.</li> <li>• Attività finanziarie.</li> <li>• Disponibilità liquide.</li> </ul>
<b>TOTALE RISCONTI (D)</b>	<b>RATEI E</b>	<b>Ratei e risconti</b> , con separata indicazione del disaggio su prestiti.
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>A + B + C + D</b>

<b>PASSIVO</b>	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>Patrimonio netto:</b>  <b>Capitale sociale.</b> Riserva da sovrapprezzo delle azioni. Riserve di rivalutazione. Riserva legale. Riserve statutarie. Altre riserve, distintamente indicate. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Utili (perdite) portati a nuovo. Utile (perdita) dell'esercizio. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>Fondi per rischi e oneri</b> per trattamento di quiescenza e obblighi simili; per imposte, anche differite; strumenti finanziari derivati passivi, altri.
<b>TOTALE TFR DI LAVORO SUBORDINATO (C)</b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>Ratei e risconti</b> , con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>A + B + C + D + E</b>

Le voci A e D dell'attivo possono essere ricomprese nei Crediti, mentre la voce E del passivo può essere ricompresa nella voce D.

### 5.3 Il Conto economico

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2435-bis del Codice civile, nel Conto economico redatto in forma abbreviata è possibile effettuare i seguenti raggruppamenti:

- **Classe A:** la voce A2) "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" con la voce cA3) "variazioni dei lavori in corso su ordinazione";

- **Classe B:** le voci B9) “spese per il personale”, le sotto-voci B9c) “Trattamento di Fine Rapporto”, B9d) “trattamento di quiescenza e simili” e B9e) “altri costi”; B10) “ammortamenti e svalutazioni” e le sotto-voci B10b) “ammortamento delle immobilizzazioni materiali” e B10c) “altre svalutazioni delle immobilizzazioni”;
- **Classe C:** nella voce C16) “ammortamenti e svalutazioni”, possono essere raggruppate le sotto-voci C16b) “da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” e C16c) “da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”;
- **Classe D:** (“Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”): nelle voci D18) “rivalutazioni” e D19) “svalutazioni”, possono essere raggruppate le sotto-voci “a) di partecipazioni”, “b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”, “c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni” e “d) di strumenti finanziari derivati”.

Di seguito riportiamo lo schema del Conto economico per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile.

<b>CONTO ECONOMICO</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)</b>
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
<b>UTILE (PERDITE) DELL’ESERCIZIO</b>

Si segnala che, al fine di rendere più intellegibile il contenuto della voce CII Crediti e dare conseguentemente un’informazione tecnicamente più appropriata, l’Organismo Italiano di Contabilità ha diffuso per la consultazione un emendamento in base al quale, in corrispondenza della voce “Crediti” dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata, le società dovrebbero avere la possibilità di fornire l’indicazione separata delle imposte anticipate. Eventuali osservazioni a questa proposta dovranno essere inviate entro il 13 novembre 2017<sup>15</sup>.

## 5.4 La Nota integrativa

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono beneficiare di alcune semplificazioni anche per le informazioni da fornire in Nota integrativa. Infatti, per queste società rimane unicamente l’obbligo di indicare:

- **i ricavi o i costi eccezionali;**

<sup>15</sup> Si ricorda che queste, qualora dovessero essere confermate, queste modifiche sarebbero retroattive e, pertanto, dovrebbero applicarsi ai bilanci con esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

- **gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;**
- **gli accordi fuori bilancio;**
- **le operazioni con le parti correlate;**
- **le informazioni relative alle società che redigono il bilancio consolidato** (anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato).

Infine, l'articolo 2423, comma 4, del Codice civile prevede che, in questo caso, *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.

## 6. IL BILANCIO D'ESERCIZIO PER LE MICRO-IMPRESE

Riepiloghiamo, di seguito, la composizione e gli schemi di bilancio previsti per le micro-imprese che redigono il bilancio in conformità all'articolo 2435-ter del Codice civile.

### 6.1 Gli aspetti generali

Sono classificabili tra le “micro-imprese” le società che, in conformità alla disciplina civilistica, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato almeno due dei seguenti limiti:

- **totale dell'attivo dello Stato patrimoniale:** € 175.000,00;
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni:** € 350.000,00;
- **numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio:** 5 unità.

Fatto salvo per i criteri sottoelencati dell'articolo 2435-ter del Codice civile, la disciplina civilistica prevede per le micro-imprese la necessità di redigere gli schemi di bilancio secondo quanto disposto per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dall'articolo 2435-bis del Codice civile.

Nello specifico, poi, in conformità all'articolo 2435-ter del Codice civile, per la redazione del bilancio d'esercizio delle micro-imprese sono previste le seguenti semplificazioni:

#### a) **la redazione del Conto economico**, senza:

- l'applicazione delle disposizioni previste dal quinto comma dell'articolo 2423 del Codice civile (che consente di applicare tutti i restanti postulati ad eccezione della deroga di applicazione dei principi di redazione del bilancio e delle singole regole di valutazione);
- l'applicazione delle disposizioni previste dal primo comma, numero 11-bis, dell'articolo 2426 del Codice civile (che comportano la non applicabilità del criterio di valutazione al *fair value* per gli strumenti finanziari derivati).

b) **l'esonero dalla redazione della Nota integrativa** quando in calce allo Stato patrimoniale risultano le seguenti informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16):

- **al numero 9)**: *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati”*;
- **al numero 16)**: *“l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”*.

Nel caso di redazione della Nota integrativa, le micro-imprese applicano le disposizioni previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

c) **l'esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario**;

d) **l'esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione**: è previsto il **totale esonero alla redazione**, quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice civile, che prevedono l'indicazione:

- **al numero 3)**: *“il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente”*;
- **al numero 4)**: *“il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni”*.

Le società che si avvalgono delle esenzioni sopraccitate devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

## 7. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

### 7.1 l'articolo 2428 del Codice civile

In virtù di quanto previsto dall'articolo 2428 del Codice civile *“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”*<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Si ricorda che i rischi sono sia quelli relativi alle condizioni interne di gestione dell'impresa sia quelli di mercato. Le incertezze, invece, sono relative sia ai valori di bilancio sia ai valori prospettici che dal bilancio stesso possono trarsi.

Con riferimento al termine “equilibrata” la norma si riferisce ad una relazione che contiene una distribuzione delle informazioni quantitative e qualitative, ponderata in funzione della rilevanza delle stesse sulla gestione dell’impresa. Pertanto, le informazioni devono essere quelle rilevanti che sono utili al lettore del bilancio.

In particolare, secondo quanto previsto dalla sopra citata disposizione, nella Relazione sulla Gestione devono in ogni caso risultare le seguenti tipologie di informazioni:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) l’evoluzione prevedibile della gestione in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:
  - a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
  - b) l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Inoltre, nella Relazione deve risultare l’elenco delle sedi secondarie della società.

## 7.2 la Relazione sulla Gestione

La Relazione sulla Gestione deve essere coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene l’analisi dell’organo amministrativo in merito all’andamento ed al risultato della gestione della società stessa.

A partire dai bilanci relativi all’esercizio 2016, il contenuto della Relazione sulla Gestione recepisce, indirettamente, le novità che hanno interessato il bilancio d’esercizio. A titolo esemplificativo:

- **con riferimento al conto economico:** la soppressione della sezione straordinaria comporta la riclassificazione del bilancio d’esercizio che può essere più impegnativa rispetto al passato, perché dalla sezione ordinaria devono essere eliminati i componenti relativi ad esercizi precedenti non derivanti da errori (sopravvenienze). In particolare devono essere eliminate le plusvalenze (o minusvalenze) relative a trasferimenti di rami d’azienda, i proventi o gli oneri derivanti da ristrutturazioni aziendali e da operazioni eccezionali, non ricorrenti. Questa riclassificazione consente altresì di effettuare correttamente il confronto con gli indicatori relativi agli esercizi precedenti;
- **con riferimento allo stato patrimoniale:** l’iscrizione delle azioni proprie non più tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante ma come riserva negativa del patrimonio netto comporta una diminuzione dell’attivo con il conseguente effetto sull’indice di redditività del capitale investito, espresso dal ROI (*Return on Investment*). In questo caso, infatti, il ROI risulta apparentemente migliorato rispetto

all'esercizio precedente e, pertanto, è opportuno rivedere anche l'indice relativo al periodo precedente per permettere una migliore comparazione. Anche in questo caso sarà opportuno riclassificare in modo corretto il Conto economico isolando nello stesso le componenti eccezionali. Considerazioni analoghe, per quanto riguarda il raffronto con l'esercizio precedente, riguardano il ROE (*Return on Equity*).

Di seguito riportiamo un possibile schema da seguire per la redazione della Relazione sulla Gestione.

<b>RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017</b>																							
<p><b>a) <u>Premessa</u></b></p> <p>Signori soci, l'esercizio chiuso al 31/12/2017 riporta un utile di € [...].</p> <p>L'andamento positivo dell'esercizio deve essere attribuito principalmente all'evoluzione favorevole delle vendite, superiore di € [...] rispetto a quanto preventivato nel budget: di conseguenza i costi fissi hanno un'incidenza inferiore.</p>																							
<p><b>b) <u>Situazione della società.</u></b></p>																							
<p><b>c) <u>Andamento e Risultato della Gestione.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• andamento economico generale;</li> <li>• sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società;</li> <li>• comportamento della concorrenza;</li> <li>• clima sociale, politico e sindacale;</li> <li>• andamento della gestione nei settori in cui opera la società;</li> <li>• risultati conseguiti dalla società: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in termini di valore della produzione,</li> <li>- margine operativo lordo, e</li> <li>- risultato prima delle imposte.</li> </ul> </li> </ul>																							
<p><b>d) <u>Principali Dati Economici.</u></b></p> <p>Si riportano gli indicatori economici maggiormente descrittivi della situazione reddituale della società.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><b>31/12/2017</b></th> <th style="text-align: center;"><b>31/12/2016</b></th> <th style="text-align: center;"><b>31/12/2015</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ROE</b></td> <td style="text-align: center;">[...]%</td> <td style="text-align: center;">[...]%</td> <td style="text-align: center;">[...]%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ROE lordo</b></td> <td style="text-align: center;">[...]%</td> <td style="text-align: center;">[...]%</td> <td style="text-align: center;">[...]%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ROI</b></td> <td style="text-align: center;">[...]%</td> <td style="text-align: center;">[...]%</td> <td style="text-align: center;">[...]%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ROS</b></td> <td style="text-align: center;">[...]%</td> <td style="text-align: center;">[...]%</td> <td style="text-align: center;">[...]%</td> </tr> </tbody> </table>					<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>ROE</b>	[...]%	[...]%	[...]%	<b>ROE lordo</b>	[...]%	[...]%	[...]%	<b>ROI</b>	[...]%	[...]%	[...]%	<b>ROS</b>	[...]%	[...]%	[...]%
	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>																				
<b>ROE</b>	[...]%	[...]%	[...]%																				
<b>ROE lordo</b>	[...]%	[...]%	[...]%																				
<b>ROI</b>	[...]%	[...]%	[...]%																				
<b>ROS</b>	[...]%	[...]%	[...]%																				
<p><b>d) <u>Principali Dati Patrimoniali.</u></b></p>																							

Si riporta lo Stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello degli esercizi precedenti.

Inoltre, si riportano i principali indicatori patrimoniali tra cui:

- il margine primario di struttura;
- l'indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio;
- il margine secondario di struttura;
- l'indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli.

**e) Principali Dati Finanziari.**

Si riporta la Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2017, e alcuni indici di descrizione della situazione finanziaria della società, tra cui:

- il capitale circolante netto;
- il *current ratio*;
- il margine di tesoreria;
- il quick ratio.

Inoltre, deve emergere l'indice di liquidità primaria e l'indebitamento a breve, con la variazione rispetto agli anni precedenti.

**f) Indicatori non Finanziari KPI (Key Performance Indicators)**

- indicatori di posizionamento sul mercato;
- indicatori di *customer satisfaction*;
- indicatori di efficienza fattori;
- indicatori di innovazione.

**g) Investimenti e Attività di Ricerca e Sviluppo.**

**h) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle.**

- azioni proprie e azioni/quote di società controllanti.

**i) Informazioni relative ai rischi e alle incertezze a cui è esposta la Società.**

- rischio di credito;
- rischio di liquidità;
- rischio di mercato;
- altri rischi;



- politiche connesse alle diverse attività di copertura;
- informazioni attinenti all'ambiente e al personale;
- adesione alla moratoria dei debiti bancari;
- politiche connesse alle diverse attività di copertura;
- fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

**i) Evoluzione prevedibile della gestione.**

- rivalutazione dei beni dell'impresa;
- rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio;
- destinazione del risultato d'esercizio.

## **8. LE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO E DI COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA (C.D. "LEASE BACK")**

### **8.1 Gli aspetti generali**

In virtù di quanto previsto dall'articolo 1571 del Codice Civile, la locazione è un contratto attraverso il quale una parte si obbliga a far godere ad un'altra una cosa mobile o immobile per un dato periodo di tempo, verso un determinato corrispettivo. Questo tipo di operazione si considera come una locazione finanziaria quando è in grado di trasferire al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati.

In particolare, gli indicatori da considerare (singolarmente o congiuntamente) per poter classificare il contratto tra quelli di locazione finanziaria" sono i seguenti:

- la possibilità di trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di locazione finanziaria;
- l'esistenza di un'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al *fair value* alla data in cui si potrà esercitare l'opzione (cosicché, all'inizio del contratto di locazione finanziaria, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata);
- la durata del contratto di locazione finanziaria copre la maggior parte della vita utile del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- l'uguaglianza al *fair value* del bene locato, almeno all'inizio del contratto, del valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per la locazione finanziaria;
- la natura dei beni locati talmente particolare da permettere solo al locatario la possibilità di utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

Con riferimento ai requisiti richiesti ai fini della classificazione del contratto tra quelli di "locazione finanziaria", nella sentenza C-164/16 del 4 ottobre 2017, la Corte di Giustizia, adottando un approccio

di prevalenza della sostanza sulla forma, ha sottolineato che se il corrispettivo dell'opzione di acquisto, in un'operazione di leasing finanziario, è sufficientemente basso al punto da non considerare sensato rinunciare al riscatto del bene, il contratto deve essere considerato sin dall'inizio come una vendita<sup>17</sup>.

## 8.2 Classificazione e rilevazione in bilancio

Nonostante l'introduzione del c.d. "principio di prevalenza della sostanza sulla forma" previsto dal comma 1 dell'articolo 2423-bis del Codice civile<sup>18</sup>, il Codice civile e gli OIC prevedono ancora oggi la necessità di rilevare contabilmente le operazioni di leasing finanziario secondo il c.d. "metodo patrimoniale", in luogo del "metodo finanziario" che, viceversa, è raccomandato dai principi contabili internazionali (IAS 17). A tal riguardo:

- a) **Il metodo patrimoniale:** si basa sulla considerazione che la proprietà del bene concesso in leasing rimane in capo alla società concedente. Se il locatario riscatta il bene, alla scadenza del contratto lo stesso non comparirà più nell'attivo del bilancio del locatore, ma dovrà essere iscritto nel bilancio del locatario che potrà iniziare a calcolare su di esso le quote di ammortamento;
- b) **il metodo finanziario:** prevede l'iscrizione del bene in leasing nell'attivo dello Stato patrimoniale del locatario e non del locatore. Di conseguenza le quote di ammortamento sono addebitate nel Conto economico del locatario. Egli, inoltre, rileva nel passivo dello Stato patrimoniale il debito per la quota capitale di canoni ancora dovuti e nel Conto economico gli oneri finanziari per la quota interessi e gli oneri accessori corrisposti e di competenza dell'esercizio.

Nell'attivo dello Stato patrimoniale del locatore è iscritto patrimoniale il credito per la parte relativa alla quota capitale dei canoni da percepire e nel Conto economico la parte dei canoni di leasing di competenza dell'esercizio relativa alla quota interessi percepita comprensiva degli oneri accessori.

Stante le diverse implicazioni derivanti in base alla relativa natura del contratto, gli indicatori da considerare (singolarmente o congiuntamente) per poter classificare il contratto tra quelli di locazione finanziaria" sono i seguenti:

- la possibilità di trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di locazione finanziaria;
- l'esistenza di un'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del contratto di locazione finanziaria, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- la durata del contratto di locazione finanziaria copre la maggior parte della vita utile del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- l'uguaglianza al fair value del bene locato, almeno all'inizio del contratto, del valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per la locazione finanziaria;
- la natura dei beni locati talmente particolare da permettere solo al locatario la possibilità di utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

Con riferimento ai requisiti richiesti ai fini della classificazione del contratto tra quelli di "locazione finanziaria", nella sentenza C-164/16 del 4 ottobre 2017, la Corte di Giustizia, adottando un approccio di prevalenza della sostanza sulla forma, ha sottolineato che se il corrispettivo dell'opzione di acquisto, in

<sup>17</sup> R. Rizzardi, *Il riscatto è basso? È subito cessione*, Il sole 24 ore, Norme e tributi, 6 ottobre 2017.

<sup>18</sup> Secondo questa disposizione, infatti, "la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"

un'operazione di leasing finanziario, è sufficientemente basso al punto da non considerare sensato rinunciare al riscatto del bene, il contratto deve essere considerato sin dall'inizio come una vendita<sup>19</sup>.

Tuttavia, questo scenario potrebbe creare dei problemi sulla fatturazione, in quanto prevede la necessità di versare sin dall'avvio del contratto tutti i corrispettivi IVA periodici e quello finale.

### 8.2.1 Società locatrice

L'articolo 2424 del Codice civile prevede la necessità delle società locatrici, che redigono il bilancio secondo il Codice civile, di fornire tra le immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale una specifica evidenza di quelle concesse in locazione finanziaria. Pertanto, i beni oggetto di locazione finanziaria sono iscritti tra le attività patrimoniali delle società locatrici.

### 8.2.2 Società utilizzatrice

Le società utilizzatrici rilevano i canoni corrisposti a fronte dei beni locati tra i costi della produzione, in corrispondenza della voce B8) "Costi per godimento di beni terzi" del Conto economico.

Se il contratto prevede il pagamento di un maxicanone iniziale, la parte del maxicanone di competenza dell'esercizio deve essere rilevata tra i costi della produzione in corrispondenza della voce B8) "costi per godimento di beni terzi" del Conto economico, mentre la parte di costo non di competenza dell'esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di un risconto attivo.

Nell'ipotesi in cui il bene locato venga riscattato in anticipo, l'ammontare residuo del risconto attivo relativo al maxicanone deve essere capitalizzato al valore del cespite, da sommare al costo sostenuto per riscattare il bene.

### 8.2.3 La Nota integrativa della società utilizzatrice

In virtù di quanto previsto dall'articolo 2427, comma 1, numero 22, del Codice civile, nella Nota integrativa relativa alla società utilizzatrice è necessario indicare un prospetto dal quale risulti:

- l'ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni,
- gli ammortamenti, le rettifiche e le riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell'esercizio,
- il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto di locazione finanziaria,
- gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio determinati sulla base del tasso di interesse effettivo<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> R. Rizzardi, *Il riscatto è basso? È subito cessione*, Il sole 24 ore, Norme e tributi, 6 ottobre 2017.

<sup>20</sup> Per tasso d'interesse effettivo si intende il tasso di attualizzazione che, all'inizio della locazione finanziaria, fa sì che il valore attuale complessivo dei pagamenti minimi derivanti dalla locazione finanziaria e il valore residuo sia uguale alla somma del fair value (valore equo) del bene locato e degli eventuali costi diretti iniziali del locatore.

## 8.3 Plusvalenza e minusvalenza da Lease back

Un'operazione di vendita e retrolocazione finanziaria (*Lease back*) comporta la vendita di un bene e una successiva locazione finanziaria dello stesso bene dal compratore al venditore. Con riferimento a questa tipologia di operazione, l'ultimo comma dell'articolo 2425-bis del Codice Civile prevede che *“Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”*.

Da quanto sopra ne deriva che, nell'ambito del *Lease back*:

- l'eventuale plusvalenza deve essere rilevata in conto economico in base alla durata del contratto di locazione (ciò comporta, l'iscrizione della plusvalenza tra i risconti passivi e la relativa imputazione graduale della stessa tra i proventi del Conto economico);

l'eventuale minusvalenza deve essere rilevata per l'intero ammontare nel conto economico all'atto della compravendita. Se la compravendita e la locazione finanziaria sono effettuati a condizione non di mercato (e più precisamente se la minusvalenza è correlata al pagamento di canoni inferiori a quelli di mercato), la stessa deve essere differita, mediante imputazione in conto economico in proporzione ai canoni stessi lungo la durata del contratto.

## 9. LE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE

### 9.1 Gli aspetti generali

Le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione rappresentano operazioni di vendita che possono avere per oggetto beni, titoli o valori, che comportano l'obbligo di riacquisto da parte del venditore di ciò che è stato originariamente venduto a una certa data e ad un certo prezzo. Il trattamento contabile di queste tipologie di operazioni è disciplinato dai seguenti articoli del Codice civile:

- dall'articolo 2424-bis in base al quale è previsto che *“le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato patrimoniale del venditore”*;
- dall'articolo 2425-bis, secondo cui *“i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio”*.

### 9.2 Effetti sul bilancio del venditore

In linea generale, le attività oggetto della compravendita con obbligo di retrocessione devono restare iscritte come tali nello Stato patrimoniale del venditore a “pronti”. Il trattamento contabile della somma ricevuta dipende dalla natura, finanziaria o operativa, dell'operazione. In particolare:

- se il prezzo a pronti è inferiore al prezzo a termine: l'operazione ha una natura finanziaria. In questo caso:
  - il venditore a pronti è tenuto a iscriverne un debito verso il venditore a termine in contropartita della somma ricevuta per la vendita iniziale;
  - la differenza esistente tra il prezzo a termine (maggiore) ed il prezzo a pronti (minore) deve essere imputata a Conto economico per competenza quale *“onere finanziario”* in corrispondenza della voce

C17 “*Interessi e altri oneri finanziari*”. La contropartita di questi oneri finanziari sarà costituita dal debito verso il venditore a termine, e questo debito si chiuderà al momento dell’operazione di retrocessione (ovvero quando sarà restituita la somma ricevuta maggiorata dei relativi oneri).

- se il prezzo a pronti è superiore al prezzo a termine: l’operazione ha una natura operativa (prestito di un bene). In questo caso:
  - 1) se l’operazione verte su un bene di natura non finanziaria (ad esempio un impianto): il venditore a pronti è tenuto ad iscrivere in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale:
    - un debito verso il venditore a termine corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, e
    - un risconto passivo, per la differenza (positiva) tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine. Tale risconto, che rappresenta il corrispettivo ricevuto per aver concesso l’uso del bene al venditore a termine, sarà rilasciato a Conto economico in quote costanti come provento operativo alla voce A5 (“*Altri ricavi e proventi*”).
  - 2) se l’operazione verte su un bene di natura finanziaria (ad esempio partecipazioni o titoli): la differenza tra il prezzo a pronti (maggiore) ed il prezzo a termine (minore) deve essere imputata a Conto economico per competenza tra i proventi finanziari in corrispondenza della voce C16 (“*Altri proventi finanziari*”).

### 9.3 Effetti sul bilancio dell’acquirente

Specularmente, i valori iscritti nel bilancio dell’acquirente a pronti si presentano, a seguito dell’operazione, simmetrici rispetto al trattamento contabile previsto per il venditore a pronti.

Da quanto sopra ne deriva che:

- se l’operazione ha natura finanziaria: l’acquirente sarà tenuto ad iscrivere a pronti, in sede di acquisto iniziale, un credito finanziario in contropartita alla somma corrisposta ed i relativi proventi finanziari per competenza;
- se l’operazione ha natura operativa: le rilevazioni contabili dell’acquirente a pronti sono differenti a seconda che l’operazione verta su un bene di natura finanziaria o di un’altra natura. In questo senso, infatti:
  - 1) se l’operazione verte su un bene di natura non finanziaria (ad esempio: un impianto): l’acquirente a pronti dovrà effettuare le seguenti rilevazioni contabili:
    - i mezzi finanziari utilizzati per l’acquisto iniziale dovranno essere iscritti tra i crediti limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene;
    - la parte corrisposta al venditore a pronti in relazione al godimento temporaneo del bene: dovrà essere iscritta tra i risconti attivi e rilasciata per competenza a Conto economico alla voce B8 (“*Costi per il godimento di beni di terzi*”).
  - 2) se l’operazione verte su un bene di natura finanziaria: l’acquirente a pronti dovrà iscrivere un credito finanziario nell’attivo dello Stato patrimoniale, mentre la differenza tra il prezzo a pronti (maggiore) e il prezzo a termine (minore) sarà imputata a Conto economico per competenza in qualità di “onere finanziario” in corrispondenza della voce C17 “*Interessi e altri oneri finanziari*”.

**Esempio:**

Si consideri, a titolo esemplificativo, un'operazione di compravendita con obbligo di retrocessione di durata sei mesi, dall'1° ottobre 2017 al 1° aprile 2018. Il prezzo a pronti dei titoli è di € 1.000 e il prezzo a termine, dopo 6 mesi, è pari a € 1.650.

In questa ipotesi l'onere finanziario, pari alla differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, è di € 650 di cui € 325 ( $650/6 * 3$ ) sono di competenza dell'esercizio 2017 e € 325 ( $650/6 * 3$ ) sono di competenza del 2018.

Al momento della cessione dei titoli, il venditore incasserà € 1.000 e dovrà iscriverne un debito finanziario verso l'acquirente di pari importo. Al 31 dicembre 2017, il venditore rileverà nel conto economico la quota di onere finanziario di competenza del 2017 in corrispondenza della voce C17 "Interessi e altri oneri finanziari" per un importo pari a € 325.

Al momento del riacquisto dei titoli da parte del venditore (scadenza del contratto), nel bilancio dello stesso venditore dovrà essere rilevato l'onere finanziario di competenza dell'esercizio 2018 pari a € 325.

## 9.4 La Nota integrativa della società acquirente

L'operazione di vendita con obbligo di retrocessione, ed i termini contrattuali relativi, deve essere illustrata nella Nota integrativa al bilancio sia del cedente che del cessionario.

A tal riguardo, l'articolo 2427, comma 1, lettera 6-ter, del Codice civile richiede espressamente la necessità di indicare "distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine".

## PARTE SECONDA – PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS 1: PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Gli *International Accounting Standard* (emanati fino al 2001) o *International Financial Reporting Standard* (emanati a partire dal 2001) sono dei principi contabili di redazione del bilancio emessi dallo *International Accounting Standards Board* e approvati con regolamento comunitario, il cui scopo è quello di creare un linguaggio contabile comune per le imprese che operano all'interno della Comunità Europea, così da rendere più semplice e trasparente il confronto tra i bilanci e l'informativa finanziaria delle aziende operanti nei diversi Paesi, a beneficio degli investitori.

### 10. I SOGGETTI INTERESSATI

Con il regolamento C.E. 19 luglio 2002 n. 1606, l'Unione Europea ha reso obbligatoria l'adozione dei principi internazionali nei bilanci consolidati delle società quotate, delle banche e delle assicurazioni a partire dal bilancio 2005.

L'Italia, nel recepire la normativa comunitaria con il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, ha esteso l'obbligo anche ai bilanci d'esercizio delle stesse società, assicurazioni escluse, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e ha previsto la facoltà per i bilanci consolidati di tutte le altre società (a esclusione dei soggetti minori) a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2005.

Stante quanto sopra, a partire dall'anno 2006, pertanto, **i soggetti obbligati all'utilizzo dei principi contabili internazionali** per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato sono i seguenti:

- **le società quotate;**
- **le banche e gli intermediari finanziari soggetti a vigilanza;**
- **le società emittenti strumenti finanziari diffusi;**
- **le società assicurative non quotate con riferimento al solo bilancio consolidato;**
- **le società assicurative quotate.**

Viceversa, l'adozione dei principi contabili internazionali ai fini della redazione del bilancio d'esercizio (e consolidato) è prevista, in via facoltativa, per:

- **le società che sono incluse nel consolidato di società obbligate a redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS;**
- **le società che sono sottoposte all'obbligo di redazione o che sono incluse in un bilancio consolidato.**

### 11. GLI ASPETTI GENERALI

La finalità del principio contabile internazionale IAS 1 "*Presentazione del bilancio*" è quella di definire i criteri per la presentazione del bilancio al fine di assicurarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci di esercizi precedenti, sia con bilanci di altre società. In particolare lo IAS 1 espone le regole di carattere generale per la presentazione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura e le disposizioni minime per il loro contenuto.

La finalità del bilancio è quella di fornire, in modo attendibile, informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari della società. Il bilancio, inoltre, deve esporre i risultati della conduzione amministrativa da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate. Per raggiungere questa finalità, il bilancio deve fornire le informazioni sui seguenti elementi:

- attività;
- passività;
- patrimonio netto;
- ricavi e costi (inclusi utili e perdite);
- variazioni nel patrimonio netto, tramite contribuzioni o versamenti dei/ai soci;
- flussi finanziari.

La rappresentazione attendibile del bilancio richiede la *“presentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni secondo quanto previsto dai criteri di definizione e di rilevazione per attività, passività, proventi e costi”*.

Secondo quanto disciplinato dallo IAS 1, l’informativa completa del bilancio IAS deve includere:

- **un prospetto relativo alla situazione patrimoniale – finanziaria alla fine dell’esercizio;**
- **un prospetto relativo al conto economico complessivo dell’esercizio;**
- **un prospetto relativo alle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;**
- **un Rendiconto finanziario dell’esercizio;**
- **le note al bilancio**, contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;
- **un prospetto relativo alla situazione patrimoniale – finanziaria all’inizio dell’esercizio comparativo** quando una società applica un principio contabile retroattivamente o rideterminata retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio.

## 12. STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Lo IAS 1 richiede la necessità di fornire particolari informazioni nel prospetto relativo alla situazione patrimoniale-finanziaria o del Conto economico complessivo, nel Conto economico separato (se presentato), o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto, e richiede la presentazione di ulteriori voci in tali prospetti o nelle note.

Il bilancio d’esercizio, generalmente incluso nel rapporto annuale, deve essere chiaramente identificato e distinto dalle altre informazioni in esso presenti. In particolare, per una corretta comprensione dell’informativa presentata, è necessario evidenziare, le seguenti informazioni:

- **la denominazione della società che redige il bilancio** o altro mezzo di identificazione ed eventuali cambiamenti in tale informativa dalla chiusura dell’esercizio precedente;
- **se il bilancio si riferisce a una singola società o a un gruppo;**



- **la data di chiusura dell'esercizio di riferimento o dell'esercizio coperto dall'informativa di bilancio o dalle note;**
- **la moneta di presentazione** (così come definita nello IAS 21);
- **il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.**

Queste informazioni sono soddisfatte qualora presentino le intestazioni appropriate per pagine, prospetti, note, colonne e simili. Il modo migliore di esporre questa informativa è il risultato di una valutazione. Solitamente il bilancio è più comprensibile esponendo l'informativa in migliaia o milioni di unità nella moneta di presentazione.

## 12.1 Il prospetto relativo alla situazione patrimoniale-finanziaria

Il **prospetto relativo alla situazione patrimoniale-finanziaria** deve rappresentare in maniera corretta la situazione finanziaria della società e, pertanto, deve includere le voci che sono rappresentative dei seguenti valori:

- a) immobili, impianti e macchinari;
- b) investimenti immobiliari;
- c) attività immateriali;
- d) attività finanziarie [esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i)];
- e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- f) attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 "Agricoltura";
- g) rimanenze;
- h) crediti commerciali e altri crediti;
- i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- j) il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 "Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate";
- k) debiti commerciali e altri debiti;
- l) accantonamenti;
- m) passività finanziarie [esclusi i valori esposti in (k), e (l)];
- n) passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12 "Imposte sul reddito";
- o) passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12;
- p) passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5;
- q) interessenze di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto; e
- r) capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante.

A quanto sopra, è necessario aggiungere delle ulteriori voci e l'indicazione dei risultati parziali quando questa integrazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria della società. In particolare i risultati parziali devono:

- essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità all'IFRS;
- essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;
- essere coerenti da un esercizio all'altro;
- non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per la compilazione del prospetto relativo alla situazione patrimoniale-finanziaria.

### 12.1.1 Distinzione tra le attività e passività “correnti” e “non correnti”

I soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi internazionali sono tenuti a presentare un prospetto relativo alla situazione patrimoniale-finanziaria in cui classificare in modo distinto le “attività correnti” e “non correnti”, le “passività correnti” e “non correnti”, ad eccezione del caso in cui si fornisca una presentazione basata sulla liquidità contenente delle informazioni che sono più attendibili e rilevanti. Quando si applica questa eccezione, è necessario presentare tutte le attività e passività ordinate in base al relativo livello di liquidità ed esigibilità.

Qualunque sia il metodo di presentazione adottato, nel bilancio è necessario indicare l'importo che si prevede di realizzare ovvero regolare dopo dodici mesi.

Pertanto, per ciascuna voce di attività e passività che include gli importi che ci si aspetta di realizzare, occorrerà distinguere tra:

- quelli estinguibili non oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;
- quelli estinguibili oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Per alcuni soggetti (quali istituti finanziari o intermediari finanziari in generale) la presentazione di attività e passività in ordine crescente o decrescente di liquidità è in grado di fornire delle informazioni che possono essere più attendibili e rilevanti rispetto alla suddivisione tra attività/passività “correnti” e “non correnti”.

### 12.1.2 Attività correnti

Costituiscono “attività correnti”:

- quelle di cui si suppone il realizzo, oppure che sono possedute per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo;
- quelle che sono possedute principalmente con finalità di negoziazione;
- quelle di cui si prevede il realizzo entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;
- quelle costituite da disponibilità liquide o mezzi equivalenti, a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

**Tutte le altre attività non elencate devono essere classificate come “non correnti”.** Il Principio usa il termine “non corrente” per includere attività materiali, immateriali, e finanziarie aventi natura a lungo termine.

Quando il normale ciclo operativo dell’attività non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell’ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

### 12.1.3 Passività correnti

Costituiscono le “passività correnti”:

- quelle di cui si suppone l’estinzione nel normale ciclo operativo;
- quelle che sono possedute principalmente con finalità di negoziazione;
- quelle di cui si prevede il realizzo entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio;
- quelle che non danno un diritto incondizionato alla società a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

**Tutte le altre passività non elencate devono essere classificate come “non correnti”.** Nel dettaglio, lo IAS 1 usa il termine “non corrente” per includere attività materiali, immateriali, e finanziarie aventi natura a lungo termine.

Le altre passività correnti sono quelle che non sono estinte nell’ambito del normale ciclo operativo, ma che devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio o sono possedute principalmente per essere negoziate. Tra i vari esempi, si possono citare alcune passività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per la negoziazione dell’IFRS 9, come gli scoperti bancari, la quota corrente delle passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo) e non devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, sono passività non correnti.

## 12.2 Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di Conto economico complessivo

È necessario presentare **tutte le voci di ricavo e di costo** rilevate in un esercizio:

- in un unico prospetto di Conto economico complessivo;
- in due prospetti, ovvero:
  - un prospetto che mostra le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio, e
  - un secondo prospetto che inizia dall’utile d’esercizio e mostra le voci del prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo.

Il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (prospetto di conto economico complessivo) deve rappresentare, oltre alle sezioni relative all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo:

- a) utile (perdita) d'esercizio;
- b) totale delle altre componenti di conto economico complessivo;
- c) conto economico complessivo dell'esercizio, dato dal totale dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.

Se una entità presenta un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio, non deve presentare la sezione relativa all'utile (perdita) d'esercizio nel prospetto di conto economico complessivo

Oltre alle sezioni relative all'utile (perdita) d'esercizio ed alle altre componenti di Conto economico complessivo, l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di Conto economico complessivo devono essere ripartiti nelle seguenti voci:

- a) utile (perdita) d'esercizio attribuibile a partecipazioni di minoranza, e soci della società controllante;
- b) Conto economico complessivo d'esercizio attribuibile a partecipazioni di minoranza e soci della società controllante.

Se una società rappresenta l'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto, in quest'ultimo dovrà riportare la ripartizione indicata al precedente punto (a).

Il Prospetto di Conto economico complessivo presentato con due prospetti separati si differenzia da quello unico appunto perché i prospetti, pur facendo parte di uno stesso documento, sono separati; in pratica è come se il Conto economico fosse suddiviso in due parti: la prima espone i componenti economici che effettivamente incidono sul reddito d'esercizio e la seconda espone le riprese di valore conseguenti alle oscillazioni da fair value che incidono sul patrimonio netto.

In aggiunta alle voci richieste da altri IFRS, la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio deve comprendere le voci che presentano i seguenti importi relativi all'esercizio:

- a) **ricavi**, presentando separatamente gli interessi attivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo;
- b) **utili e perdite** derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- c) **oneri finanziari**;
- d) **perdite per riduzione di valore** (compresi i ripristini delle perdite per riduzione di valore o gli utili per riduzione di valore) determinati in conformità all'IFRS 9;
- e) quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
  - se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il fair value alla data di riclassificazione (come definita nell'IFRS 9);
  - se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella della valutazione al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'utile o la perdita cumulati precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio;

- f) oneri tributari;
- g) un unico importo comprendente il totale:
- i. della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate, e
  - ii. della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l'attività operativa cessata;
- h) un unico importo relativo al totale delle attività operative cessate (vedere IFRS 5).
- i) utile (perdita) d'esercizio;
- j) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo classificato per natura [esclusi i valori esposti in (h)];
- k) quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto; e
- l) totale conto economico complessivo.

### 12.3 Il prospetto relativo alle altre componenti di Conto economico complessivo dell'esercizio

Il contenuto del Prospetto relativo alle altre componenti di Conto economico complessivo comprende le seguenti voci classificate per natura:

- variazioni nella riserva di rivalutazione;
- utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti;
- utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera;
- utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita;
- la parte efficace degli utili e delle perdite dei derivati su cash flow;
- rettifiche da riclassificazione.

Le voci sopra citate possono essere esposte:

- a) al netto degli effetti fiscali correlati,
- ovvero
- b) al lordo degli effetti fiscali correlati, con un unico valore relativo all'ammontare aggregato delle imposte sul reddito riguardanti tali voci.

In caso di opzione per l'alternativa (b), l'imposta dovrà essere ripartita tra le voci che potrebbero essere successivamente riclassificate nella sezione relativa all'utile (perdita) d'esercizio e quelle che non saranno successivamente riclassificate nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio.

I soggetti che adottano i principi contabili internazionali possono presentare le rettifiche da riclassificazione nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di Conto economico complessivo o nelle

note. Una società che presenta le rettifiche da riclassificazione nelle note presenta le voci delle altre componenti di Conto economico complessivo dopo qualsiasi rettifica da riclassificazione di pertinenza.

## 12.4 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

Il prospetto relativo alle variazioni di patrimonio netto comprende le seguenti informazioni:

- a) **il totale del Conto economico complessivo dell'esercizio** (riportando separatamente gli importi totali che sono attribuibili ai soci della controllante e quelli che sono attribuibili alle partecipazioni di minoranza);
- b) per ciascuna voce del patrimonio netto: **gli effetti derivanti dall'applicazione retroattiva o dalla rideterminazione retroattiva di rettifiche del patrimonio netto** rilevati in conformità allo IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti di stime contabili ed errori";
- c) per ciascuna voce del patrimonio netto: l'indicazione separata delle modifiche derivanti da:
  - **utile (perdita) d'esercizio;**
  - **altre componenti di Conto economico complessivo;**
  - **operazioni con i soci** nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi e le distribuzioni agli stessi.

## 12.5 Le note al bilancio

Le note al bilancio includono informazioni descrittive o analisi più ampie dei valori esposti in bilancio e rispondono essenziale alla funzione di:

- informare circa i principi di redazione del bilancio (base della preparazione del bilancio) e sugli specifici principi contabili scelti e applicati per operazioni e fatti significativi (politiche contabili);
- fornire l'informativa richiesta dagli IAS/IFRS, non esposta in altre parti del bilancio;
- contenere l'ulteriore informativa non esposta nei precedenti prospetti, ma necessaria per una rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica attendibile e per una corretta comprensione del bilancio.

Inoltre, le note devono essere presentate in modo sistematico. Nel determinare un modo sistematico, è necessario valutare l'effetto derivante sulla comprensibilità e comparabilità del suo bilancio. È utile, pertanto, fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di Conto economico complessivo, nonché del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del Rendiconto finanziario.

Inoltre, vi è la necessità di indicare i principi contabili rilevanti per il soggetto che redige il bilancio, tra cui il criterio base di valutazione adottato nella preparazione e gli altri principi contabili utilizzati che sono rilevanti per la comprensione del bilancio.

## 12.6 Le cause di incertezza nelle stime

Il bilancio d'esercizio deve fornire l'informativa delle ipotesi riguardanti il futuro, e le altre principali cause di incertezza nella stima contabile e nella rettifica del valore contabile di un'attività o una passività alla data di chiusura dell'esercizio, che presentano un rischio rilevante. In riferimento a queste attività e passività, le note includono i dettagli relativi a:

- la loro natura, e
- il relativo valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio.

La determinazione dei valori contabili di alcune attività e passività richiede la stima degli effetti di eventi futuri incerti relativi a tali attività e passività alla data di chiusura dell'esercizio. Per esempio, in assenza di prezzi di mercato, recentemente osservati, sono necessarie delle stime sul futuro per valutare il valore recuperabile di classi di immobili, impianti e macchinari, l'effetto della obsolescenza tecnologica sul magazzino, accantonamenti soggetti al futuro esito di controversie in corso, e passività per benefici a lungo termine ai dipendenti quali gli accantonamenti per piani pensionistici. Queste stime comportano ipotesi su elementi quali il rischio di rettificare i flussi finanziari o i tassi di sconto e le future variazioni degli stipendi e dei prezzi che influiscono su altri costi.

## 12.7 Il capitale

L'informativa, che occorre presentare deve essere tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare gli obiettivi, le politiche ed i processi di gestione del capitale della società. Pertanto, i soggetti che adottano i principi internazionali sono tenuti a fornire le seguenti indicazioni:

- a) **informazioni qualitative sugli obiettivi, politiche e processi di gestione del capitale**, compresi:
  - i. una descrizione degli elementi gestiti come capitale;
  - ii. quando una società è soggetta a parametri patrimoniali imposti da terzi, la natura di tali parametri e il modo in cui questi parametri sono insiti nella gestione del capitale;
  - iii. il modo in cui si stanno soddisfacendo gli obiettivi di gestione del capitale;
- b) **i dati quantitativi sintetici relativi agli elementi gestiti come capitale**. Certi soggetti considerano alcune passività finanziarie facenti parte del capitale, altri escludono dal capitale talune componenti del patrimonio netto;
- c) **qualsiasi modifica nei punti (a) e (b) rispetto all'esercizio precedente**;
- d) **il rispetto dei parametri patrimoniali** imposti da terzi a cui è soggetta la società;
- e) **in caso di mancato rispetto dei parametri patrimoniali** imposti da terzi, le conseguenze di questa mancata conformità.

## PARTE TERZA: CONFRONTO TRA IL PRINCIPIO NAZIONALE OIC 12 E IL PRINCIPIO INTERNAZIONALE IAS 1

I principi contabili nazionali tendono sempre più ad uniformarsi con i principi internazionali. Tuttavia, da un confronto tra l'OIC 12 e lo IAS 1 emergono alcune differenze, in particolare per quanto riguarda le componenti di bilancio.

Nella seguente tabella riportiamo, in comparazione, la struttura del bilancio d'esercizio redatto in conformità ai principi contabili nazionali e quello redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

CODICE CIVILE	IAS/IFRS
Lo Stato patrimoniale	Il prospetto relativo alla situazione patrimoniale-finanziaria
Il Conto economico	Il prospetto relativo alle componenti di conto economico complessivo dell'esercizio (o due prospetti)
La Nota integrativa	Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto
	Il rendiconto finanziario
	Le note al bilancio

### 13. LE COMPONENTI DI BILANCIO

#### 13.1 Lo Stato patrimoniale

Le maggiori differenze esistenti tra i due principi contabili risiedono nella **struttura relativa allo Stato patrimoniale** e nella **distinzione tra le voci "correnti" e quelle "non correnti"**.

##### 1. Struttura relativa allo Stato patrimoniale

I principi contabili internazionali distinguono tra "attività correnti" e "non correnti", e "passività correnti" e "non correnti". Queste costituiscono anche classificazioni separate nel prospetto di Stato patrimoniale poiché tutte le attività e passività devono essere presentate in ordine di liquidità. Non è previsto uno schema di Stato patrimoniale rigido e la direzione aziendale può scegliere la forma di presentazione che meglio rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Viceversa, i principi contabili nazionali prevedono l'adozione di una struttura obbligatoria in cui alle attività totali sono contrapposte le passività totali e il patrimonio netto.

##### 2. Distinzione tra "voci correnti" e "non correnti"

Secondo i principi contabili internazionali, le attività devono essere classificate come "correnti" se destinate alla vendita ovvero al consumo nel normale corso del ciclo operativo dell'entità, oppure se sono disponibilità liquide. Sia le attività sia le passività sono considerate "correnti" quando sono detenute per la commercializzazione o se ne prevede l'alienazione entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio. Le passività fruttifere di interessi sono considerate "correnti" se ne è prevista la liquidazione entro 12 mesi dalla data di bilancio, anche se la loro scadenza originaria era superiore ai dodici mesi. Non è permessa



la compensazione tra attività e passività, fatta eccezione per i casi specificamente ammessi da un principio IAS/IFRS. Viceversa, i principi contabili nazionali non prevedono la distinzione tra attività e passività “correnti” e “non correnti”. L’informazione sulla distinzione tra parte corrente e non corrente è richiesta quando entrambe le parti sono incluse nella medesima voce.

Lo schema è imposto dal Codice civile prevede che le attività siano distinte tra attività immobilizzate, attivo circolante e altre attività (ratei e risconti), inoltre gli interessi di minoranza sono classificati separatamente ma inclusi nel patrimonio netto.

Infine, anche per i principi contabili nazionali non è prevista la compensazione tra attività e passività.

## 13.2 Il Conto economico

### Struttura del Conto economico

I principi contabili internazionali non prescrivono una struttura standardizzata per la redazione del conto economico. Infatti è necessario scegliere un metodo per presentare i costi in base ad un criterio funzionale o in base alla loro natura. Le informazioni integrative dei costi per natura sono richieste se è utilizzata una presentazione funzionale.

Come requisito minimale, gli IFRS richiedono l’inclusione delle seguenti voci nel conto economico:

- ricavi;
- oneri finanziari;
- utili al netto delle imposte da collegate e joint venture, valutate con il metodo del patrimonio netto;
- oneri tributari;
- utili/perdite al netto delle imposte, attribuibili ai risultati e alla rivalutazione/svalutazione di attività operative cessate;
- utile/perdita netti dell’esercizio.

La quota di utile/perdita dell’esercizio attribuibile alle interessenze di minoranza deve essere esposta separatamente nel Conto economico come allocazione di utile/perdita per il periodo.

Viceversa, i principi contabili nazionali impongono una sola struttura. Essa presenta i ricavi, meno i costi classificati per natura, e non riporta esplicitamente il margine lordo.

## 13.3 Altre componenti del bilancio

Ulteriori differenze esistenti tra i due principi risiedono nei vari prospetti che sono richiesti dai principi contabili internazionali, ma non anche da quelli nazionali.

Infatti il prospetto degli utili e delle perdite contabilizzate e delle altre componenti del risultato complessivo non è previsto dai principi contabili nazionali. Inoltre, per i principi contabili nazionali, gli utili e le perdite non possono essere rilevati direttamente nel patrimonio netto, ad eccezione delle rivalutazioni di immobilizzazioni e per la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

Per i principi contabili nazionali, il prospetto relativo alle variazioni del patrimonio netto è incluso nella Nota integrativa.

Per quanto riguarda le note intese dai principi contabili internazionali, queste non hanno la stessa funzione informativa della Nota integrativa. Infatti, le varie informazioni richieste vengono presentate nei vari prospetti con i rispettivi dati comparativi. A titolo esemplificativo, si consideri il prospetto dei movimenti del patrimonio netto (previsto dalla normativa IAS/IFRS) che nella disciplina italiana è presentato in Nota integrativa.